SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

236ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 MARZO 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

«Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989» **(1465-B)**, d'iniziativa dei deputati Cervetti ed altri (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e dal Senato; approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti*) (*Relazione orale*):

* ELIA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 4
MALAGODI *(Misto-PLI)* 6
LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie* ... 8
SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* ... 9

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 9

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1465-B:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 22
PONTONE *(MSI-DN)* 11
ARFÈ *(Sin. Ind.)* 12
TARAMELLI *(PCI)* 13
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 14
ZECCHINO *(DC)* 15
AGNELLI Arduino *(PSI)* 17
COVI *(PRI)* 18
CARIGLIA *(PSDI)* 19

Accertamento del numero dei presenti 20

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 20

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale» **(1621)** (*Votazione finale qualificata ex articolo 120 del Regolamento*):

FAVILLA *(DC), relatore* ..... 23 e *passim*
* FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno* .. 23 e *passim*
ANDREATTA *(DC)* 23, 41
BRINA *(PCI)* 24
RUFFINO *(DC)* 25, 28
* TRIGLIA *(DC)* ..... 28 e *passim*
VECCHI *(PCI)* 28
GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ... 30 e *passim*
VETERE *(PCI)* ..... *Pag.* 32 e *passim*
MANCIA *(PSI)* 39
CAPPELLI *(DC)* 40, 55
SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 44 e *passim*
GAROFALO *(PCI)* ..... 55 e *passim*
SCIVOLETTO *(PCI)* 81, 83

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 42 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 31 MARZO 1989 84

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 85

Assegnazione 85

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 86

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 86

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 86, 87

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Bo, Bonalumi, Bozzello Verole, Carli, Carlotto, Ceccatelli, Citaristi, Evangelisti, Graziani, Kessler, Manzini, Marniga, Melotto, Orlando, Riva, Saporito, Vella, Zanella, Zangara.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

«Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989» (1465-B), d'iniziativa dei deputati Cervetti ed altri (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e dal Senato; approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: «Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989», di iniziativa dei deputati Cervetti, Zangheri, Napolitano, Borghini, Rubbi Antonio, Marri, Pajetta, Gabbuggiani, Ciabarri, Crippa, Lauricella, Mammone, Natta, Serafini Anna Maria e Alborghetti.

Ricordo che il disegno di legge costituzionale è stato approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1988 e

successivamente approvato, in prima deliberazione, dal Senato nella seduta del 20 dicembre 1988; è stato quindi approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dalla Camera dei deputati, nella seduta del 15 marzo 1989. Procediamo ora alla seconda deliberazione.

Poichè la 1ª Commissione permanente ha terminato ieri i suoi lavori, il relatore, senatore Elia, è autorizzato a riferire oralmente.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, cari colleghi, penso che la seconda lettura di questo disegno di legge, che ha riscosso così ampi consensi – vorrei dire unanimi consensi – in entrambe le Camere, non debba prolungarsi. Non posso però fare a meno di accennare ad alcuni fatti nuovi intervenuti nel frattempo rispetto alla nostra prima deliberazione. Mi riferisco in particolare alla risoluzione presentata, a nome della Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo, dall'onorevole Fernando Herman, deputato belga, e approvata dal Parlamento europeo nella seduta del 16 febbraio che ripercorre la duplice strategia del Parlamento europeo: quella dei piccoli passi per l'attuazione dell'Atto unico e quella della proposta istituzionale, del salto verso l'unificazione. Tale risoluzione recita tra l'altro, al punto 5, che «l'Assemblea ritiene che un *referendum* a livello europeo o altrimenti negli Stati membri, se possibile, possa essere il mezzo per far partecipare più da vicino il popolo europeo alla costituzione dell'Unione europea, sottoponendo preventivamente i princìpi di questa iniziativa alla sua approvazione al momento delle elezioni europee del 1989 oppure sottoponendogli il testo della Costituzione al momento della ratifica».

Perchè ritengo che questa precisazione in ordine ai *referendum* sia di particolare rilievo per la discussione del disegno di legge? Perchè, innanzitutto, abbiamo la precisa conferma che l'iniziativa del Parlamento italiano, anche se non fosse accompagnata da iniziative parallele di altri Parlamenti della Comunità, non rappresenterebbe una fuga in avanti nè un atto da primi della classe, poichè in qualche modo si inquadra in una strategia che è stata approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo. Non solo; vorrei far notare alcune differenze non soltanto rispetto alla risoluzione proposta dal deputato Bru Puron e approvata nel 1987 in cui si auspicava che ci fossero queste consultazioni popolari, ma anche rispetto alla stessa relazione del deputato Herman del luglio 1987, in cui si faceva riferimento esclusivamente ad un *referendum* a livello di corpo elettorale europeo, mentre oggi, non a caso, si fa riferimento anche al *referendum* negli Stati membri. Quindi c'è un avallo preciso anche all'ipotesi che il *referendum*, non potendo avvenire a livello dell'intero popolo europeo, possa aver luogo – ed è un fatto giudicato positivo – anche nei singoli Stati membri.

Inoltre, devo dire che si può anche discutere se il *referendum* di cui parla la risoluzione del 16 febbraio 1989 coincida pienamente con il testo della legge che ci accingiamo a votare, poichè in essa si parla di sottoporre preventivamente a *referendum* i princìpi relativi all'Unione europea.

Ora, da noi c'è una formula molto sintetica, come è stato osservato nel parere della Giunta per gli affari europei, steso dal suo presidente, senatore Malagodi; abbiamo infatti la precisazione che nel quesito referendario che prevede questa legge si fondono sia il momento della creazione di un organismo esecutivo responsabile di fronte al Parlamento europeo, sia il

momento del conferimento del potere costituente a questo Parlamento, il che tra l'altro sottintende anche un ampliamento delle competenze dell'intera Comunità trasformata in Unione.

Ora, secondo me il più contiene anche il meno; quindi, penso che il nostro *referendum* si inquadri, sia pure con un quesito referendario più sintetico, anche nella indicazione della risoluzione Herman che forse, facendo riferimento ai princìpi dell'Unione, intendeva riferirsi più analiticamente ai piloni su cui dovrebbe reggersi il progetto.

Ora, il progetto che dovrebbe basarsi sul «testo Spinelli» del 1984 dovrebbe ispirarsi ai seguenti princìpi, che voglio ribadire in questa sede solenne di votazione a maggioranza qualificata. Conformemente al princìpio della sussidiarietà, sarebbero attribuiti all'Unione i compiti che gli Stati membri non potrebbero più portare a termine nè realizzare con efficacia. L'Unione avrà una competenza per attribuzioni, il che giuridicamente è molto importante: vale a dire che i settori non esplicitamente attribuiti all'Unione rimarrebbero appannaggio degli Stati membri. Le competenze sarebbero di tre tipi: esclusive, concorrenti e potenziali. L'Unione dovrebbe avere un carattere evolutivo ed una struttura flessibile. La formula delle competenze concorrenti e potenziali permette questa flessibilità. L'Unione è una comunità fondata sul diritto, alla cui base vi è il principio che, per assicurare la coerenza dell'insieme, il diritto dell'Unione prevale su quello degli Stati membri. Infine, l'Unione deve rispettare il principio democratico secondo cui ogni potere deve essere legittimato, controllato e sanzionato secondo regole certe da coloro, cittadini o Stati, sui quali si esercita.

Mi sembra che questa sintesi delle linee di fondo del futuro progetto corrisponda perfettamente agli intenti espressi in modo sintetico nel quesito referendario.

Devo ribadire che il progetto che ci accingiamo a votare, una volta integrato dall'esito positivo del *referendum,* avrebbe una duplice portata. Anzitutto, una portata diretta al procedimento di revisione dei trattati comunitari, nel senso di esprimere la volontà del popolo italiano di dare la preferenza ad una procedura di revisione diversa da quella prevista all'unanimità dall'articolo 236 del Trattato CEE, che è stata quella impiegata per l'Atto unico. Si esprimerebbe, cioè, la preferenza per una procedura che conferirebbe un ruolo preminente alla elaborazione del progetto da parte del Parlamento europeo. E, comunque, la posizione dei parlamentari italiani nel Parlamento europeo e quella del Governo italiano negli sviluppi ulteriori per l'unificazione del nostro continente sarebbero certamente rafforzate.

Vi sono, tuttavia, anche riflessi di ordine interno, a proposito dell'articolo 11 della Costituzione. Questo *referendum* non è puramente di indirizzo, come farebbe capire il titolo della legge; è qualcosa di più, perchè, fondendo le sue norme con quelle dell'articolo 11 della Costituzione, consente di superare i dubbi che potrebbero sorgere circa le possibili limitazioni di sovranità che sono consentite da quell'articolo e di superare anche le difficoltà che potrebbero sorgere da situazioni di reciprocità previste nell'articolo stesso quando si parla, appunto, di accordi cui partecipino altri paesi che egualmente limitino la sovranità.

È chiaro che la reciprocità, in questo caso, potrebbe esservi solo nella fase finale, ma inizialmente l'Italia potrebbe già presentarsi con un atteggiamento disponibile al superamento di queste limitazioni di sovranità.

Concludo il mio intervento rallegrandomi per il fatto che l'atteggiamento italiano, che verrebbe confermato e convalidato da questa presa di

posizione solenne, è un atteggiamento apprezzato negli altri paesi della Comunità. Non a caso, infatti, sempre nella motivazione che accompagna il rapporto Herman, si dice che, pur non avendo l'Atto unico corrisposto alle speranze dei parlamentari europei, tuttavia, ricostruendo il cammino di quell'Atto e la stessa determinazione che alcuni Stati avevano mostrato all'inizio dei lavori del Comitato Doodge, sarebbe stato compiuto, qualora fosse stata mantenuta quella determinazione, un passo più importante sulla via dell'integrazione europea. Nè il Regno Unito, nè la Grecia e neppure la Danimarca possono permettersi il lusso di restare a lungo ai margini di una Comunità rafforzata. Ma essi non hanno dovuto porsi la questione: la debole determinazione dei sei paesi fondatori, ad eccezione dell'Italia, e soprattutto i colpi a vuoto della cooperazione franco-tedesca spiegano in gran parte la timidezza della riforma contenuta nell'Atto unico.

Mi pare che questo riconoscimento solenne che ha accompagnato la risoluzione votata recentissimamente dal Parlamento europeo costituisca il riconoscimento più efficace della posizione assunta non da oggi dal nostro paese in tutta la vicenda dell'unificazione europea. Va da sè, quindi, che io inviti i colleghi a votare nel numero più elevato possibile di componenti di questa Assemblea il testo che ci è pervenuto dalla Camera, approvato a maggioranza qualificata dei due terzi. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Malagodi. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta per gli affari delle Comunità europee che ho l'onore di presiedere non è stata chiamata questa volta a dare di nuovo il suo parere perchè il testo approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati non ha subito modificazioni.

Ho tenuto però, come Presidente della Giunta, a mettere al corrente ufficialmente, perchè già lo era per le vie brevi, il Presidente della Commissione affari costituzionali dell'accordo già dato attraverso il primo parere.

Non ho molto da aggiungere a quanto egli ha detto nel suo lucido intervento; vorrei soltanto osservare che il tempo politico oggi passa con grande rapidità e che quindi dal momento in cui abbiamo preso in considerazione l'ipotesi di questo *referendum* ad oggi si sono svolti in Europa fatti nuovi di cui dobbiamo tener conto.

Il più importante, da questo punto di vista, è la volontà del Parlamento europeo di procedere ad una revisione migliorativa ed ampliativa del progetto di Costituzione votato nel 1984.

Ma molto importante è anche una lettera che il Presidente del Parlamento europeo ha indirizzato ai Presidenti delle 20 Assemblee parlamentari dei 12 paesi – sono venti perchè quattro paesi sono monocamerali –, nella quale si trasmette ai Presidenti stessi una risoluzione recente del Parlamento europeo che chiede ed offre la propria collaborazione agli altri Parlamenti in misura più estesa e più sistematica di quanto fino ad ora non si sia realizzato.

Questo documento ci è stato, come Giunta, a sua volta trasmesso dal nostro Presidente e noi abbiamo proceduto oggi ad una prima deliberazione in sede di Ufficio di Presidenza allargato della Giunta medesima.

A suo tempo chiederemo anche il parere della 1ª e della 3ª Commissione

permanente, come il Regolamento ci dice e come ci consiglia anche saggezza politica; quest'ultima ci suggerisce per di più di prendere un contatto, per un primo tempo non ufficiale, con la Presidenza della Commissione esteri della Camera dei deputati per vedere se lì vi è una reazione simile alla nostra. La nostra reazione, in primo approccio e in prima approssimazione, è di proporre qualcosa di importante e solenne, articolato poi in commissioni specifiche, che possa dare piena soddisfazione alle esigenze del Parlamento europeo e ribadire ancora la volontà di costruzione europea del nostro paese.

Direi che il *referendum* che ci accingiamo ad approvare – e anch'io mi auguro con la più larga maggioranza possibile, al di là di quella oggi prescritta dalla Costituzione – è una prima risposta a questa domanda e a questa offerta del Parlamento europeo. Si tratta di un atto positivo in questo senso: è vero che il progetto di Costituzione del 1984 rimase lettera morta, ma ciò accadde solo in apparenza, perchè politicamente ha senza dubbio contribuito alla sottoscrizione ed all'approvazione dell'Atto unico, il quale è modesto e nello stesso tempo non lo è. Infatti, è sì confinato nei termini del Trattato di Roma in apparenza, però va al di là di esso e per tale motivo ha il nome di Atto unico, visto che in un solo documento sono state raggruppate materie diverse. Infatti, non solo l'Atto unico prevede una moneta europea unica ed una Banca centrale che è allo studio di un'apposita Commissione presieduta dal presidente della Commissione Delors, ma sono anche stati infranti i due tabù che da tempo ci affliggevano: quello di non parlare di politica estera in sede europea – anche se c'era già un abbozzo di collaborazione politica – e quello che ci impediva di parlare di problemi di difesa. Questo secondo tabù è stato infranto in modo indiretto, prevedendo la possibilità di accordi per la costruzione di materiale militare: chiunque si sia mai occupato di questi argomenti sa che la costruzione di materiale è l'inizio di una collaborazione politica.

L'iniziativa parlamentare europea diretta ad una correzione della Costituzione deve necessariamente tenere conto anche di queste esigenze, che è indispensabile soddisfare per realizzare una vera unione politica, la quale non può esistere senza una moneta unica, un'unica politica estera e di conseguenza un'unica politica di difesa, ispirata, evidentemente, ad ideali di pace e fermezza al tempo stesso. Ebbene, credo che questo *referendum*, spingendoci in quella direzione, portando forse già nella prossima legislatura europea ad un nuovo testo di Costituzione, ci farà fare altri passi avanti, non meno importanti, addirittura più importanti di quelli contenuti nell'Atto unico, di modo che, al più tardi nella successiva legislatura europea, si possa arrivare finalmente ad un accordo generale su una Costituzione che abbia «piedi e mani», come si usa dire in un altro paese d'Europa, più che non la Costituzione del 1984, la quale era, sì, ispirata da un'iniziativa di Altiero Spinelli, ma rappresentava meno di quanto lo stesso Spinelli avesse in mente, perchè le resistenze che si scontavano da parte dei paesi membri erano tali da incutere una certa preoccupazione.

A proposito di resistenze, il senatore Elia ha citato un detto secondo cui nè l'Inghilterra, nè la Grecia, nè la Danimarca – io dico soprattutto la prima – possono a lungo restare a margine di una Comunità trasformata o in via di trasformarsi veramente in Unione. È vero che l'Inghilterra è governata con un dottrinalismo, un dogmatismo ed una intransigenza veramente notevoli, specie per un paese che ha una tradizione di pragmatismo e di adattamento alla realtà, ma questa tradizione di adattamento alla realtà rimane viva e si

vede molto chiaramente che le opinioni negative espresse dal Primo ministro inglese non hanno probabilmente l'approvazione di gran parte del suo Gabinetto e certamente di gran parte della Camera dei comuni e della Camera dei *Lords*, nonchè dell'opinione pubblica inglese.

Quindi noi dobbiamo andare avanti con una duplice strategia: da una parte, perseguendo i cosiddetti piccoli passi – che poi tali non sono, dato che la creazione di una moneta unica e di una Banca centrale costituirebbero un grande passo – e comunque i «passi singoli», chiamiamoli così; dall'altra, impegnandoci nella discussione e nella risoluzione dei contrasti e dei conflitti che ancora dividono i paesi europei sui grandi temi che ho menzionato, risoluzione che è indispensabile ottenere attraverso una Costituzione.

Questi, colleghi, signor Presidente, sono i concetti che mi permetto di esprimere a nome della Giunta per gli affari comunitari, che giustamente nel gergo parlamentare è chiamata «Giunta per gli affari europei». Vi ringrazio e vi prego, a nome della Giunta unanime, di voler votare unanimi questo provvedimento. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

LA PERGOLA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, signori senatori, il Governo dichiara di condividere le osservazioni svolte dal Presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Elia, e dal presidente della Giunta per gli affari europei, senatore Malagodi.

Il disegno di legge costituzionale che il Senato si accinge a votare (il Governo auspica all'unanimità, o con la più larga maggioranza possibile) risponde a due fondamentali obiettivi: rilanciare l'Unione europea nelle forme in cui le unioni si sono sempre realizzate in Europa, con la mobilitazione dell'opinione pubblica e il diretto coinvolgimento dei Parlamenti e della sovranità popolare; modificare il nostro stesso ordinamento. Quest'altro punto va chiarito. Con il prevedere lo svolgimento del *referendum* insieme alle elezioni per la prossima legislatura del Parlamento europeo, la legge costituzionale pone, altresì, implicitamente, una norma che adatta in anticipo il nostro ordinamento all'eventuale trasformazione della Comunità configurata dal Trattato di Roma in unione politica, in un sistema federale di Stati. Questa anticipata copertura costituzionale del passaggio dei nostri cittadini nella sfera di una federazione europea è, beninteso, destinata ad operare solo in quanto si verifichino le condizioni che prevediamo. Il quesito referendario dovrà essere approvato dalla maggioranza del nostro corpo votante.

L'iniziativa della revisione del Trattato dovrà provenire dal Parlamento di Strasburgo e la costituzione federale da sottoporre direttamente alla ratifica di ciascuno Stato membro andrà redatta da quest'ultimo organo legittimato dalla diretta investitura popolare. Una volta soddisfatte le condizioni previste non vi sarà da parte nostra alcuna riserva di sovranità, alcun ostacolo di ordine costituzionale, che possa impedire la ratifica degli strumenti occorrenti per introdurre un nuovo assetto comunitario di tipo federale. Un tale sviluppo risulterà grazie alla presente legge costituzionale conforme al nostro ordinamento. Resta da aggiungere che esso è pienamente compatibile sia con la strategia adottata dal Parlamento europeo, anche dopo

l'approvazione dell'Atto unico, per il rilancio dell'Unione politica sia con il principio, radicato nel diritto e nell'esperienza costituzionale contemporanea, secondo cui i cittadini vanno consultati prima che essi siano fatti passare da una sfera all'altra di autorità sovrane: nel nostro caso, da un sistema che lascia sopravvivere la sovranità degli Stati membri ad una vera e propria sovranazione.

Il Governo dà dunque il suo pieno sostegno al disegno di legge, e auspica che il risultato previsto possa realizzarsi e possa diffondere la coscienza europeistica con un salutare contagio degli altri popoli e degli altri Governi. In ogni caso la previsione costituzionale che adottiamo potrà porci in una condizione di vantaggio nel momento in cui maturassero le condizioni per negoziare un nuovo Trattato di Unione, perchè l'italia sarebbe la sola e comunque la prima nazione ad avere modificato in anticipo la propria Costituzione in vista di questo storico traguardo. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario per l'interno Spini.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a me competerebbe soltanto un dato tecnico, cioè annunciarvi che dopo questo provvedimento di legge costituzionale dovrete anche votare nei successivi giorni o nelle successive settimane un disegno di legge che strumentalmente possa far funzionare questo *referendum*, adeguandolo nella durata al voto europeo che è di una sola giornata, dando la possibilità di essere effettuato anche all'estero dai nostri elettori residenti nei paesi della CEE, così come avviene per le elezioni al Parlamento europeo. Però, consentitemi di dire una cosa in più, direi quasi per fatto personale. Nel giugno del 1985 mi è capitato di effettuare una dimostrazione insieme al presidente del Senato, senatore Spadolini, che certo, per il suo ufficio, non deve effettuarne molte. Svolgemmo tale dimostrazione nelle vie di Milano durante il vertice presieduto dall'Italia del giugno 1985, che a maggioranza sancì il desiderio dei paesi della Comunità economica europea di andare ad un nuovo trattato. Era allora in carica il Governo Craxi. Questo nuovo trattato ha dato vita ad un Atto unico che in parte non ci ha soddisfatto; la volontà di prolungare questa mobilitazione verso una vera unione europea è oggi affidata all'elettorato, che deve conferire ai nostri rappresentanti al Parlamento europeo questo particolare mandato.

Si tratta dunque di un atto particolarmente significativo, che comunque non vuole avere queste due caratteristiche: innanzitutto – e dobbiamo essere molto chiari sul punto – non intendiamo essere i primi della classe nei confronti degli altri Governi che, invece, intendiamo sollecitare in un discorso pragmatico, concreto e preciso di allargamento dei poteri della Comunità; non vogliamo poi sottovalutare gli adempimenti importanti che ci derivano dallo stesso Atto unico, ma vogliamo camminare sul solco di una impostazione italiana molto precisa che non si è mai accontentata di una concezione funzionalistica delle istituzioni europee, cioè dell'idea che dall'economia di per sè generasse automaticamente il fatto politico, ma che ha sempre visto andare avanti contemporaneamente il fatto politico e il fatto economico per costruire una reale unione europea.

È con questi sentimenti che come Ministero dell'interno faremo il nostro dovere per quanto riguarda l'attuazione di questa decisione che il Senato sta

per prendere. Con questi sentimenti intendiamo dare, attraverso l'opinione pubblica che chiamiamo a pronunciarsi, un particolare impulso affinchè l'Italia possa avere una particolare funzione nell'attuazione europea: quella di chi sa guardare alla impostazione generale ed essere fedele e coerente anche negli atti concreti. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e del senatore Boato*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta dovranno essere effettuate votazioni nominali con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Resta inteso pertanto che decorrono da questo momento i 20 minuti di preavviso previsti dall'articolo 119 del Regolamento.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ricordo che il disegno di legge costituzionale, nel testo approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un *referendum* per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il quesito da sottoporre al *referendum* è il seguente: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?».

Art. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonchè nell'articolo 52

della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per la elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 4.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, ci accingiamo a votare in seconda lettura questo disegno di legge costituzionale. Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale già nella prima votazione, sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento, ha espresso il suo voto favorevole. Ma quando votammo a favore di questo disegno di legge avevamo dei dubbi e ci ponemmo le seguenti domande: questo disegno di legge è stato preparato *inaudita altera parte*? Sono stati interpellati gli altri Stati, le altre nazioni, gli altri parlamentari europei? Si sono svolte consultazioni? La nostra è una *vox clamans in deserto*? C'è reciprocità in tutto questo? Le nostre domande non avevano una risposta ed anzi, se l'avevano, era negativa poichè eravamo non i primi della classe ma gli unici ad aver adottato questo disegno di legge costituzionale.

Oggi il presidente Elia ci ha comunicato della risoluzione del febbraio 1989 con la quale si è chiesto agli altri Stati europei di adeguare le loro Costituzioni a questo principio: trasformare la Comunità europea in una unità politica. Quando ci ponevamo queste domande, la nostra capacità di dubbio era fondata. Oggi abbiamo maggiore consapevolezza che il nostro voto favorevole possa servire a qualcosa. Il mio collega di Gruppo Mantica nella sua dichiarazione di voto in prima lettura disse che questo era un sogno politico: effettivamente, sogno politico e poca realtà; ma sta a noi, a tutti i senatori di tutte le forze politiche, fare in modo che questo sogno diventi

realtà. (*Interruzione del senatore Boato*). Non volevamo e non vogliamo che l'Europa sia soltanto Europa di mercanti ma vogliamo anche che sia Europa-Stato e Europa-nazione, così come abbiamo sempre voluto fin dal 1946 quando sorse e fu fondato il Movimento sociale italiano. Noi nazionalisti abbiamo guardato all'Europa-nazione, a qualcosa di più grande, a qualcosa che andasse oltre i limiti del nostro Stato perchè ritenevamo, e riteniamo, che l'Europa debba essere unita, debba essere una realtà non soltanto economica ma politica.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano si adopererà affinchè questo sogno politico diventi effettivamente realtà di una nazione europea unita, in modo che possa avere, anche al di fuori dei confini europei, la sua importanza e la sua grandezza di Europa-nazione. (*Applausi dalla destra*).

ARFÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARFÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi non ripeterò le ragioni del consenso del mio Gruppo, che ho già avuto occasione di esporre quando il Senato si è espresso in prima deliberazione sul disegno di legge al nostro esame. Potrei aggiungere altri elementi, derivanti dai nuovi fatti che si sono verificati in questo lasso di tempo, ma l'hanno già fatto brillantemente ed egregiamente i senatori Elia e Malagodi, che si è espresso (in un certo senso anche a nome nostro) in qualità di presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Quindi, non ritengo di dovermi soffermare a lungo in questa occasione in quanto il dibattito che si è svolto la volta scorsa è stato ampio, esauriente e in certi interventi ha toccato punte elevate dal punto di vista dottrinale e politico. Anzi, ho appreso con compiacimento che una istituzione di cultura politica come il Centro di riforma dello Stato si propone di pubblicare gli atti delle nostre precedenti sedute su questo tema e che gli amici del Movimento federalista europeo li stanno raccogliendo in un volume che diffonderanno nel corso della campagna elettorale. È un riconoscimento del contributo dato da questa Assemblea al dibattito europeistico che è per tutti noi motivo di compiacimento profondo, soprattutto quando viene dagli amici del Movimento federalista europeo i quali nella storia della integrazione europea hanno avuto una parte di protagonisti tra gli altri. Anche oggi essi hanno espresso questo loro riconoscimento al presidente del Senato, onorevole Spadolini, ricevendo l'assicurazione che questa legge verrà trasmessa ai Presidenti di tutti i Parlamenti europei, in funzione di stimolo e di incoraggiamento a prendere iniziative analoghe, che comunque concorrano a creare un clima nel quale la battaglia per la democratizzazione delle istituzioni europee acquisti maggiore incisività e respiro.

Il processo di integrazione europea finora si è svolto lungo due linee che sono state sempre in rapporto dialettico tra loro, ma che non si sono mai confuse: una è quella che parte dal Manifesto di Ventotene per arrivare al progetto votato dal Parlamento europeo, su iniziativa di Altiero Spinelli; l'altra è rappresentata dal processo promosso dai Governi e dalle diplomazie sul piano economico, che va dal piano Marshall all'Atto unico. Oggi il Parlamento italiano con questa legge si presenta come il luogo di sintesi di queste due tendenze: la tendenza che vuole fare dell'Europa una comunità politica e la tendenza che ha affidato all'economia, secondo la dottrina del

funzionalismo, il compito di essere forza motrice di tale processo. Ritengo che noi oggi assumiamo una posizione di sintesi che può servire da punto di riferimento a tutte le forze europeistiche in tutti i paesi della Comunità europea; questo deve essere un motivo di orgoglio per il nostro paese e per il nostro Parlamento. Ciò, tuttavia, comporta delle responsabilità particolari per il Governo, per il Parlamento, per i partiti, per la stampa in Italia. Infatti, dobbiamo anche riconoscere che l'Italia è un paese in cui si è fatta e si fa della gran retorica europeistica. Non c'è un giornale che non abbia dedicato ogni giorno un articolo al traguardo del 1992. Tuttavia c'è anche il fatto che oggi sulla stampa italiana il solo commento politico a questa grande ed importante iniziativa del Parlamento è stato quello del senatore Malagodi: sulla maggior parte dei giornali non è stata data alcuna informazione intorno a questa nostra iniziativa. Su questo quindi credo che vi sia molto da fare. Il *referendum* europeo sarà indubbiamente un'opera di rapida informazione e di educazione politica dell'elettorato e del popolo italiano, però occorre che anche i partiti, i giornali, la televisione facciano la loro parte perchè vi sia un'informazione adeguata e perchè il ruolo che l'Italia si è assunto di forza promotrice, di forza guida, senza indulgere ad alcuna forma di sciovinismo, di forza che si pone come elemento di avanguardia in questo processo, sia posto nel necessario rilievo.

Non vado oltre perchè non vi è bisogno qui di chiedere consensi ai colleghi o di convincere nessuno. Quando nella precedente lettura feci la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo ricordai una frase pronunciata da Luigi Einaudi in quest'Aula quando auspicava che l'Italia fosse il primo paese a promuovere l'unità politica dell'Europa, a promuovere la federazione europea. Oggi con il nostro voto noi ci muoviamo lungo questa linea, diamo il nostro contributo a che tale auspicio diventi realtà e credo che questo sia il modo più moderno, più aperto, per esprimere il nostro patriottismo, il patriottismo italiano che si fonde nella grande patria europea. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. È stata già sottolineata, signor Presidente, dai relatori, dai rappresentanti del Governo ed anche dai colleghi che mi hanno preceduto l'importanza del provvedimento che ci apprestiamo ad approvare. Il presidente Elia ha voluto anche riconfermare in questa sede come si sono superati ormai i dubbi e le perplessità che erano presenti durante la discussione in prima lettura e ha voluto anche ricordare a noi tutti la decisione assunta dalla Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo in merito alla utilità dell'indizione di un *referendum* europeo, ma anche all'opportunità che i singoli Parlamentari indicano *referendum* per avviare una fase costituente del Parlamento europeo.

Mi pare quindi che non vi possano più essere dubbi da un punto di vista costituzionale ed istituzionale e che, d'altra parte, il voto così ampio dell'altro ramo del Parlamento dimostri come vi sia una forte determinazione del nostro Parlamento nel voler consultare il popolo italiano circa la sua volontà di far parte di una nuova Europa. Ebbene, io credo che il *referendum* che si svolgerà consentirà di dare più forza ai nostri rappresentanti al Parlamento europeo, per richiedere l'avvio di una fase costituente e per

tentare di dare corpo a quello che è stato il progetto o il sogno - come ho letto su qualche giornale questa mattina - di Altiero Spinelli per quanto riguarda appunto l'unità dell'Europa. Questo dà forza ai nostri rappresentanti al Parlamento europeo e credo dia forza anche al Governo italiano. Ieri mi ero permesso di rivolgere una garbata critica nei confronti dell'operato del Governo; il ministro La Pergola ha sentito il dovere di respingerla; io però la riconfermo perchè non ritengo che il Governo italiano abbia compiuto tutti i passi o si sia fatto promotore di tutte le iniziative affinchè questo processo di unità lo si possa raggiungere rapidamente. Questa è quindi una sollecitazione, il voto popolare sicuramente solleciterà i nostri rappresentanti, darà loro forza, solleciterà il Governo; e credo che questo atto coraggioso del Parlamento italiano possa sollecitare anche altri Parlamenti (e d'altra parte alcuni segnali sono presenti circa la possibilità di svolgimento di analoghe iniziative) al fine di avviare, per decisione degli stessi Parlamenti, questa fase costituente.

Nell'approvare questo disegno di legge dobbiamo sottolineare un altro elemento importante, cioè il coinvolgimento dell'insieme del corpo elettorale all'idea e all'esigenza della unità e della integrazione politica europea che già avevamo avvertito presente. Ricordo, quando discutemmo della legge comunitaria, che potemmo registrare allora che le iniziative in atto erano numerose, che vi era un fervore di inziative che indicavano la sensibilità di tutti circa questa esigenza in relazione anche alla scadenza del 1992. Si tratta indubbiamente, in questo caso, di affermare che si compie un salto di grande qualità andando (al di là di gruppi sia pure numerosi ed importanti) ad un coinvolgimento complessivo del popolo italiano. È un fatto di grande rilievo politico dare coscienza e fare intendere complessivamente al popolo italiano l'importanza di questo processo che deve essere avviato e possibilmente portato a termine in tempi brevi.

Non credo ci possano essere dubbi sul nostro voto. Noi siamo fortemente convinti di questa esigenza tant'è che questo tema è stato al centro del nostro Congresso nazionale svoltosi recentemente e non soltanto per quella parte sia pure rilevante alla quale abbiamo dedicato ampio spazio nel dibattito relativa alla Sinistra europea: sui problemi dell'Europa noi abbiamo discusso a lungo nel nostro Congresso proprio perchè siamo convinti e riteniamo indispensabile questa esigenza di unità.

Pertanto il nostro voto a questo provvedimento è un voto convinto ed è anche un impegno affinchè il *referendum* abbia pieno successo e possa avere una coralità di consensi del popolo italiano. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, solo poche considerazioni davvero essenziali: credo che l'unanimità delle forze politiche, convergendo intorno a questo disegno di legge che indice un *referendum* popolare su questa materia, abbia voluto prendere posizione contro la retorica del 1992 visto come scadenza quasi miracolista che dovrebbe far compiere un salto di qualità, non si sa come e non si sa perchè, all'Europa comunitaria. Di fronte a questa retorica e di fronte a questa pericolosa illusione le forze politiche italiane con questo *referendum* hanno voluto dire

che non ci sarà salto di qualità nell'Europa comunitaria nel 1992 se quell'anno non sarà preceduto da una serie di atti politici coraggiosi e coerenti; atti politici che non possono riguardare soltanto il mercato unico e l'unità economica, ma devono riguardare la crescita dei poteri di controllo del Parlamento europeo e dei poteri istituzionali della Comunità europea.

Certamente questo *referendum* di per sè non eliminerà gli ostacoli che tuttora permangono al verificarsi in tempi brevi dell'unità politica dell'Europa, al costituirsi, se non degli Stati Uniti d'Europa, di un embrione di governo europeo responsabile davanti al Parlamento europeo. Ma questo *referendum* darà al Governo italiano, nel perseguire questa politica, la forza del suffragio popolare, la forza del consenso elettorale del popolo italiano. Questo *referendum*, inoltre, farà della posizione italiana all'interno della Comunità europea un punto di riferimento preciso di carattere federalista, che non potrà non costituire un punto di attrazione, per lo meno uguale e contrario alle posizioni anticomunitarie, antifederaliste, sostanzialmente antieuropee, del Governo britannico della signora Thatcher.

Infine, mi sia consentito di dire che con questo *referendum* – e rendendo irreversibile un'antica convinzione federalista delle forze politiche italiane – noi rendiamo omaggio alle idee di uomini come De Gasperi e Altiero Spinelli, Luigi Einaudi ed Ernesto Rossi, Ugo La Malfa e Giuseppe Saragat, a cui tanti altri, di ogni orizzonte politico, da quell'inizio degli anni '50 si sono uniti, fino a veder convergere su una stessa posizione la maggioranza e le opposizioni tutte, fino a veder convergere la forza politica di Longo, di Berlinguer, di Amendola, il Partito comunista italiano, il Partito socialista di Nenni, il Movimento sociale italiano di Almirante e le nuove forze che sono emerse in questo Parlamento negli anni Settanta, dai radicali ai verdi, a Democrazia proletaria.

Vedo, quindi, che su questo tema con soddisfazione si conferma e si approfondisce una forte unanimità, non una superficiale unanimità, delle forze politiche, che renderà più forte il Governo italiano e più forti i rappresentanti del popolo italiano nel Parlamento europeo. Pertanto, onoriamo questa unanimità e questa unità, noi che non siamo facili alle unanimità e alle unità, con il voto unanime di un Gruppo composito, voto unanime di senatori verdi, radicali e socialisti che fanno parte del Gruppo federalista europeo ecologista. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla sinistra*).

ZECCHINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZECCHINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana conferma in questa seconda lettura il voto favorevole al *referendum* di indirizzo per la sua antica fede europeista, legata tradizionalmente ad una concezione politicamente realista, quella stessa concezione che ispirò l'azione di De Gasperi, di Adenauer e di Schuman, dei tre grandi cattolici democratici che hanno fondato la Comunità europea.

Ho parlato di realismo perchè noi riteniamo che il diretto coinvolgimento popolare, allo stato attuale, sia il tentativo che ci resta da attuare per sbloccare una situazione che si va facendo sempre più insostenibile. L'esperienza comunitaria è oggi caratterizzata da una divaricazione tra

l'evoluzione del processo di integrazione economica ed al contrario la condizione di stallo del sistema istituzionale che, sostanzialmente, è fermo sulla stessa condizione di trent'anni fa e che anzi, forse, in questi trent'anni ha subìto delle spinte involutive, come è dimostrato dall'ipertrofia di quel meccanismo del voto unanime che tanto spesso paralizza l'attività del Consiglio.

Così, mentre sul piano economico è maturata la decisione della realizzazione del Mercato unico, dal punto di vista istituzionale tutto resta ancora legato alle decisioni del Consiglio, di quest'organo, cioè, rappresentativo dei soli Governi degli Stati membri.

Se si pensa che con l'entrata in vigore del Mercato unico circa il 90 per cento della legislazione in materia economica, finanziaria e sociale sarà di origine comunitaria, ci si rende conto di quale aggravamento si verificherà del *deficit* democratico che già attualmente esiste, e ci si rende conto del rischio reale e forte che correremo di paralisi e comunque di ingovernabilità di un sistema incentrato tutto sul Consiglio, prigioniero delle sue stesse rigide procedure.

Di fronte a questa situazione di stallo, come tutti sanno, a nulla sono valsi i tentativi del nostro Governo e di alcuni altri Esecutivi per pervenire, attraverso intese intergovernative, alla modifica dei trattati. Non è valso neppure il generoso tentativo del Parlamento europeo che, come è noto, in termini concreti lanciò una proposta di Trattato istitutivo dell'Unione.

In queste condizioni trova quindi giustificazione questo tentativo di diretto coinvolgimento popolare. Certo, sappiamo tutti che il *referendum* celebrato solo in Italia non risolve i problemi e non è da solo sufficiente. Ma di fronte all'invito, rivolto dal Parlamento europeo a tutti i Parlamenti nazionali, potevamo noi restar muti, noi che abbiamo la fortuna di non essere divisi – l'ha ricordato poc'anzi il senatore Spadaccia – al nostro interno su questo tema, noi che abbiamo la fortuna di avere tutte le forze politiche ormai convertite all'europeismo?

Vuol dire che con questo *referendum*, signor Ministro, daremo più forza politica al Governo ed ai parlamentari europei – non più forza giuridica, come pure è stato sostenuto –, perchè la legge costituzionale che noi andiamo ad approvare se serve a consentire questo nuovo tipo di *referendum*, non credo che possa invece servire a dare copertura costituzionale ad eventuali atti che dovessero incidere sull'assetto istituzionale.

In definitiva, mi sembra un po' difficile immaginare in un ordinamento come il nostro, che conosce rigide garanzie e rigide procedure per le modifiche costituzionali, che si possa ammettere una sorta di copertura costituzionale in bianco.

È comunque molto importante, come già dicevo, che il *referendum* dia più forza politica al Governo e ai nostri rappresentanti nell'Assemblea di Strasburgo oltretutto per portare avanti quel *referendum* unico europeo che probabilmente resta lo strumento più idoneo per garantire l'approvazione del Trattato istitutivo dell'Unione che è negli auspici di tutti.

Ma questo essere i primi nell'impegno europeista, l'essere cioè noi oggi l'unico paese che consulta il popolo sui temi europei ci carica di molte responsabilità, ma soprattutto ci impone di cambiare il nostro modo di essere nella Comunità.

Senza indulgere nelle facili autocritiche di circostanza dobbiamo ribadire che se è vero che non ci si può imputare alcuna slealtà, è vero però

che siamo responsabili di troppe negligenze e, complessivamente, di troppa disattenzione rispetto alla dimensione europea dei problemi. È significativo - ed è negativo - che i nostri connazionali impegnati a tutti i livelli nelle istituzioni comunitarie vivano spesso per questa nostra disattenzione una condizione di oggettivo disagio. Noi siamo poco attenti - lo abbiamo già detto altre volte - nella fase di elaborazione degli atti comunitari, e questo pregiudica enormemente i nostri interessi che sarebbero evidentemente meglio tutelati in via preventiva. È risaputo che siamo il paese che colleziona il maggior numero di condanne della Corte di giustizia; ma quello che ci attira più critiche, talora con un pizzico di ironia, è forse il modo con il quale arriviamo a queste condanne.

Esiste, come è notorio, tutta una fase precontenziosa che consentirebbe di smaltire, di eliminare, di prevenire, di ridurre, di asciugare il contenzioso, ma anche in questa fase non brilliamo per presenza e la nostra incisività è fortemente ridotta.

Allora, concludendo, credo che il voto unanime che ci apprestiamo a dare sul *referendum* di indirizzo debba innanzitutto costituire l'occasione per un impegno a costruire un nuovo tipo di presenza dell'Italia in Europa. A questa prospettiva, che è l'unica che può evitare al *referendum* di scadere a manifestazione di europeismo retorico, ma soprattutto alla speranza di smuovere le acque stagnanti del sistema istituzionale europeo si lega, onorevoli colleghi, il voto favorevole dei senatori democratico-cristiani. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

AGNELLI ARDUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI ARDUINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi e colleghe, ci apprestiamo a votare per la quarta volta nei due rami del Parlamento questo disegno di legge costituzionale, con il quale si indice per la prima volta un *referendum* propositivo, di indirizzo, attraverso il quale il popolo italiano si pronunci a favore di un Governo responsabile europeo e dell'affidamento al Parlamento europeo della facoltà di redigere una Costituzione europea. Noi, anche qui in Parlamento, abbiamo molte volte criticato la visione ristretta dell'Europa dei mercanti, dei tecnocrati e dei burocrati ed abbiamo fatto appello all'Europa dei popoli, talvolta proponendo modelli di azione politica, talora limitandoci a vacua retorica.

Credo che proprio l'istituto del *referendum*, che trova la sua iniziativa in Italia, offra la possibilità di una saldatura tra le rappresentanze parlamentari ed il popolo. A tale proposito dobbiamo anche chiederci, al di là di quelle che sono le visioni limitanti dell'Europa dei mercanti, dei tecnocrati e dei burocrati, che costituiscono però talvolta le limitazioni dell'Europa dei Governi, in che misura i Parlamenti hanno compiuto il proprio dovere. Allora, dobbiamo anche porci il problema di realizzare un'Europa dei singoli Parlamenti e mi pare sia molto significativo che proprio noi riteniamo che il Parlamento europeo debba darsi funzioni che finora non si è dato ed è stato molto lungi dal darsi.

Teniamo presente questa nostra specifica funzione volta a promuovere un'Europa dei Parlamenti, senza dimenticare che siamo il solo Parlamento a proporre un *referendum* e che questa è solo una linea iniziale di condotta.

Con questo nostro voto non ci inseriamo in un processo più ampio, come può accadere con altre iniziative legislative, ma diamo il primo timido avvio. E non dobbiamo dimenticare (in ciò mi rifaccio a quanto è stato detto dal presidente Elia, dal presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee Malagodi e da altri colleghi membri della stessa come me, che sin qui hanno preso la parola) quante volte come parlamentari non siamo all'altezza dei nostri doveri, quante volte trascuriamo gli adempimenti necessari in ordine alle direttive comunitarie, quanto scarsa è la nostra attenzione ai nessi fra normativa comunitaria e normativa nazionale e non avvertiamo come questo sempre più sarà il nostro compito. Allora, in questa occasione non dobbiamo fare la solita professione di fede retorica. Dobbiamo fare un esame di coscienza, dobbiamo al contempo indicare come proponiamo questo nesso fra Parlamento ed elettorato, questo patto fra l'Europa dei Parlamenti e l'Europa dei popoli e al tempo stesso impegnarci ad un lavoro molto più assiduo, molto più consapevole dei nessi, che da oggi deve essere il lavoro del Parlamento.

Come noi oggi invitiamo il popolo italiano a esprimersi per mezzo di un *referendum* affinchè ci si dia una Costituzione europea che sia segno di una più ampia unità europea, così anche qui dobbiamo dare la dimostrazione che siamo consapevoli di questi nessi, di questa circolazione d'aria europea che ormai non riguarda più soltanto l'Europa comunitaria, ma tanti altri paesi i quali guardano proprio a noi. Pensate a cosa significano le riforme di oggi in Ungheria, l'introduzione dell'IVA, l'introduzione dell'IRPEF, l'introduzione di tutta una serie di leggi che significano adeguamento ed identificazione con le leggi dell'Europa comunitaria. Allora, se questo è vero, se il processo che abbiamo di fronte a noi è di questa ampiezza, votiamo oggi ma siamo anche consapevoli che non solo chiamiamo il popolo italiano al *referendum*, ma chiamiamo noi stessi ad essere sempre più impegnati a mutare la qualità del nostro lavoro, perchè troppe volte la qualità del lavoro parlamentare, proprio in ordine all'Europa, tanto conclamata a parole, è di livello scadentissimo.

Votiamo dunque questa legge ed impegniamoci ad essere molto più responsabili di fronte ai compiti che ci sono imposti dall'Europa in costruzione. (*Applausi dalla sinistra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i repubblicani ripeteranno il voto favorevole a questo provvedimento con meditata convinzione. Non mi attarderò sulle ragioni che sorreggono il provvedimento sul piano giuridico-costituzionale, tanto sapientemente espresse dal presidente Elia, nè sulle ragioni di ordine politico in senso generale e politico-economico in particolare, altrettanto sapientemente espresse dal presidente Malagodi. Desidero solo porre in evidenza come per noi repubblicani questo voto si fonda su una felice combinazione in quanto ai motivi di ordine ideale si accoppiano in questo caso anche motivi di realismo politico che ci portano a considerare l'unione europea e la Costituente europea come la premessa fondamentale perchè si possa giungere ad una situazione di ancora maggiore libertà e di maggiore affermazione dei diritti civili e di maggior sviluppo economico del nostro paese.

I motivi ideali affondano le loro radici nel patrimonio culturale proprio dei repubblicani, radici che risalgono agli anni '30 del XIX secolo, quando Giuseppe Mazzini lanciava da Berna il manifesto della «Giovine Europa» e che si sono poi tradotte nell'azione politica quotidiana da parte dei nostri uomini politici quando, caduta la pregiudiziale istituzionale, il Partito repubblicano italiano ha assunto responsabilità di Governo all'indomani del secondo conflitto mondiale, soprattutto attraverso l'opera di Carlo Sforza prima e di Ugo La Malfa poi. Ma ci sono anche motivi di realismo politico perchè riteniamo che alla scadenza del 31 dicembre 1992 gli enormi problemi che comporterà il mercato interno europeo, problemi forse dei quali non abbiamo ancora compiuta contezza nella loro gravità e difficoltà, non potranno essere superati se non saranno portati avanti anche da una volontà democraticamente espressa da parte dei popoli europei.

Consideriamo questa prova referendaria come il primo momento attraverso il quale i popoli d'Europa potranno esprimersi, auspicando che anche altri popoli seguano l'esempio del popolo italiano. In base a queste motivazioni confermo l'annuncio del voto favorevole da parte del Gruppo repubblicano. (*Applausi dal centro-sinistra*).

CARIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò brevemente perchè ritengo che sia un fatto eccezionale, del quale bisogna tener conto, che un Parlamento dei 12 paesi della Comunità, in termini così univoci, si appresti a dichiararsi a favore di un *referendum* di indirizzo per quanto riguarda i poteri del Parlamento europeo. È un caso eccezionale che ha, può avere e deve avere ripercussioni sul piano politico poichè il nostro atteggiamento deve servire a confermare non solo la nostra vocazione ma anche la nostra disponibilità ad operare sul piano della normativa perchè l'Europa non sia solo l'Europa degli affari ma anche l'Europa del comune indirizzo politico, economico e sociale.

Non voglio aggiungere altri argomenti a quelli usati dai colleghi che mi hanno preceduto preannunciando il voto favorevole dei rispettivi Gruppi: sono argomenti che in gran parte i socialdemocratici condividono. Nè voglio richiamare davanti a questa Assemblea la lunga milizia europeista che noi vantiamo, assieme ad altri Gruppi politici. Voglio limitarmi a considerare un fatto che non è marginale, quello della credibilità della nostra fede europeista che molte volte ci viene contestata direttamente dai rappresentanti di altri Parlamenti in Europa, ritenendo questi che fra le nostre affermazioni, fra i nostri atti di fede e i nostri comportamenti ci siano differenze abissali. Questa valutazione dei nostri comportamenti, debbo riconoscerlo, a volte è strumentale ma dobbiamo anche onestamente ammettere che il più delle volte essa risponde alla realtà dei fatti. Siamo ritenuti buoni europeisti a parole ma cattivi europeisti nei fatti. Questo non è vero ed appunto perchè non è vero dobbiamo impegnarci a dare riscontro a questa nostra credibilità europeista che vogliamo invece sottolineare approvando il provvedimento sul *referendum* di indirizzo.

Mi auguro che il rappresentante del Governo, come è già stato fatto in altra sede, e noi come legislatori, ci si impegni perchè nel momento in cui

con il nostro voto stabiliamo una normativa nelle varie discipline si vada alla ricerca di una compatibilità tra quanto noi approviamo e la realtà prevalente nell'Europa, nei cui confronti siamo tutti tesi a mobilitare le nostre energie. Il nostro presidente della Giunta, il senatore Malagodi, svolge un lavoro egregio; dobbiamo cercare - a mio avviso - di essere più coerenti nelle nostre affermazioni e nei nostri comportamenti. Ciò è quanto diremo durante la campagna elettorale per le elezioni europee e mi auguro che tutti i partiti si facciano carico del fatto che questa vocazione sincera ed autentica del popolo italiano verso un destino unico e comune dell'Europa sia accompagnata da comportamenti coerenti.

In questo spirito, signor Presidente, le preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico. (*Applausi dal centro-sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

Accertamento del numero dei presenti

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, prima di indire la votazione finale del disegno di legge, ricordo che per la sua approvazione finale sono richieste le maggioranze qualificate stabilite dagli articoli 138 della Costituzione e 124 del Regolamento.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 107, comma terzo, del Regolamento stesso, prima di procedere alla votazione, dispongo che venga accertato il numero dei senatori presenti.

I senatori sono pregati di far constatare la loro presenza mediante il procedimento elettronico.

(*Segue l'accertamento del numero dei presenti*).

Il numero dei senatori presenti risulta conforme a quello richiesto.

Procediamo quindi al voto finale che, stando a prassi conforme, verrà effettuato mediante votazione nominale a scrutinio simultaneo con procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge costituzionale n. 1465-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio,

Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonora, Bosco, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Candioto, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Cattanei, Cavazzuti, Chiarante, Chiaromonte, Chiesura, Chimenti, Cimino, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone, Correnti, Cortese, Cossutta, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fiori, Florino, Foa, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Franchi, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Gianotti, Giolitti, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato,

Jervolino Russo,

Lama, Leonardi, Leone, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macaluso, Macis, Maffioletti, Malagodi, Mancia, Mancino, Manieri, Margheriti, Mariotti, Mazzola, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Montresori, Mora, Moro,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Onorato, Ossicini,

Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Postal, Pulli,

Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Rigo, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Sirtori, Spadaccia, Specchia, Spetič, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Vecchi, Vecchietti, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zaccagnini, Zecchino, Zito, Zuffa.

Vota no *il senatore:*

Bossi.

Sono in congedo i senatori:

Achilli, Bonalumi, Bozzello Verole, Carli, Ceccatelli, Citaristi, Donat-Cattin, Graziani, Kessler, Manzini, Marniga, Melotto, Orlando, Riva, Saporito, Vella, Zanella, Zangara.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge costituzionale n. 1465-B nel suo complesso.

Senatori votanti	248
Maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato	215
Favorevoli	247
Contrari	1

Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

(*Vivi, prolungati applausi*).

Onorevoli colleghi, provvederò nelle prossime ore ad inviare il testo da noi ora definitivamente approvato a tutti i Presidenti dei Parlamenti nazionali europei, nonchè al Presidente del Parlamento europeo e al Presidente della Commissione delle Comunità europee, nella convinzione che l'esempio oggi dato dal Parlamento italiano possa essere d'auspicio per analoghe future iniziative. Con il suo voto il Senato ha offerto un atto di fede nell'ulteriore sviluppo del processo di integrazione europea; tale voto vuole essere testimonianza dell'impegno con cui tutte le forze politiche italiane si preparano alla scadenza comunitaria del 1992 nello spirito di un'Europa che vuole essere, come Europa unita, elemento di sviluppo civile, di progresso economico e di stabilità nel mondo al servizio della pace. (*Vivi, generali applausi*).

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che avranno luogo successivamente altre votazioni nelle quali sarà necessaria una presenza qualificata.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale» (1621) (*Votazione finale qualificata* ex *articolo 120 del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1621.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati esaminati gli emendamenti all'articolo 9 del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Articolo 9-*bis*.

(*Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature*)

1. Ai comuni che abbiano istituito nel triennio 1986-1988 nuovi servizi a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 9 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento in più di quelle del 1988 è consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento».

9.0.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 5ª Commissione nell'esprimere il proprio voto contrario all'approvazione dell'emendamento 9.3 che riguardava i servizi a domanda individuale aveva però considerato che quel testo rispondeva ad alcune esigenze reali che potevano, in casi particolari, essere salvaguardate ed aveva perciò proposto di approvare un testo che consentisse una misura particolare di abbattimento dei coefficienti e degli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature per quei comuni, individuati in prevalenza nel Mezzogiorno, che avessero istituito nuovi servizi negli ultimi tre anni e che avessero dovuto registrare, per effetto dell'elevato onere di ammortamento dei nuovi impianti messi in funzione, un aumento delle tariffe superiore al 10 per cento.

Questo emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo si fa carico di tale esigenza per una questione di opportunità, in quanto non si può trattare comuni diversi – a mio parere – in modo diverso a seconda dell'ubicazione: facendoci carico della situazione evidenziata la proposta è valida per tutti quei comuni che abbiano queste determinate caratteristiche. Questo è il senso della nostra proposta.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo emendamento nasce da un tentativo di mediazione. Per questo motivo il Governo si rimette all'Assemblea.

ANDREATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREATTA. Signor Presidente, come sempre i tentativi di mediazione debbono essere rispettati: la proposta del relatore non fa riferimento a

investimenti concentrati nell'ultimo triennio. Con questo emendamento si cercava di mettere sullo stesso piano comuni che avevano effettuato nel passato investimenti e che li avevano ammortizzati e comuni, invece, che si sono trovati nella necessità di effettuare queste opere in periodi recenti.

Non ho nulla da eccepire sull'estensione a livello nazionale – credo anzi che le ragioni del relatore siano comprensibili – tuttavia la *ratio* di questa proposta da noi suggerita era quella di equiparare le situazioni in cui, per effetto di un affollarsi di opere eseguite negli ultimi anni, il peso degli ammortamenti poteva divenire eccessivo.

Pregherei, quindi, il relatore – altrimenti mi troverei in difficoltà nel dare un consenso dal punto di vista della copertura – di inserire nell'emendamento che egli ha presentato la limitazione relativa agli investimenti degli ultimi tre anni, che hanno come conseguenza un aumento delle tariffe per i relativi ammortamenti. Qualora il testo fosse modificato in tal senso non ci sarebbe più alcuna difficoltà.

FAVILLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a modificare l'emendamento nel senso di aggiungere, dopo le parole «Ai comuni che abbiano istituito», le parole «a seguito di investimenti effettuati», lasciando il resto del testo inalterato.

BRINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha alcune difficoltà nell'aderire a questa nuova formulazione poichè, in pratica, introdurremmo una sperequazione assai grave tra comuni e comuni. È noto che i grandi impegni sul fronte sociale sono stati assunti dalle amministrazioni locali nel corso degli anni '80, addirittura a partire dal 1975. Quindi, o si accetta la sostanza del testo respinto questa mattina, oppure rischiamo di introdurre una normativa fortemente sperequativa al fine del calcolo dei costi da parte delle amministrazioni locali.

Pertanto, qualora venisse posto in votazione il testo come modificato, il nostro Gruppo si asterrà.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento come modificato.

* FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal relatore con la modifica apportata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

(*Soppressione dell'imposta di soggiorno*)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «per il fabbisogno finanziario» *inserire le seguenti:* «degli enti provinciali per il turismo».

10.1 RUFFINO, D'AMELIO, CAPPELLI, BAUSI, ACQUARONE, CARTA, DE CINQUE, NERI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RUFFINO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che considero illustrato l'emendamento con le argomentazioni che ho già portato a favore di esso nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 10 inserire i seguenti:

«Articolo 10-*bis*.

(*Assunzioni di personale da parte degli enti locali*)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora entro il 31 marzo 1989 non pervenga loro domanda di mobilità per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325".

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è sostituito dal seguente:

"5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso entro il 31 dicembre 1988".

3. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel primo periodo, le parole "solo se sono iniziate le prove", sono soppresse; nel secondo periodo, le parole "e del comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160", sono sostituite dalle seguenti: "è abrogato il comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160".

4. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, le parole: "secondo le disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo", sono sostituite dalle seguenti: "secondo la normativa di cui ai commi quindicesimo e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3"».

10.0.1 LA COMMISSIONE

«Articolo 10-*ter*.

(*Soppressione dell'imposta sui cani*)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è soppressa l'imposta sui cani di cui agli articoli da 130 a 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. È fatto comunque salvo l'obbligo di munirsi della piastrina metallica di riconoscimento di cui all'articolo 136 del predetto regio decreto; il costo della piastrina è corrisposto mediante versamento diretto alla tesoreria del comune».

10.0.2 LA COMMISSIONE

«Articolo 10-*quater*.

(*Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio

decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita come segue:

a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a cm 20 L. 150
di diametro di cm 20 e oltre L. 300

b) condutture di acqua potabile:
di diametro inferiore a cm 20 L. 50
di diametro di cm 20 e oltre L. 100

2. Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.»

10.0.3 TRIGLIA, CASOLI

«Articolo 10-*quinquies*.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 sono soppresse le tasse sulle concessioni comunali di cui al decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, come individuate dal decreto ministeriale 29 novembre 1978.

2. Gli importi versati a titolo di tassa sulle concessioni comunali per l'anno 1989 sono computati in diminuzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni da versare ai sensi del precedente articolo 3, comma 5. Non si fa luogo a rimborso di eventuali eccedenze».

10.0.4 RUFFINO, DE CINQUE, D'AMELIO, CAPPELLI, ACQUARONE, BAUSI, NERI

Successivamente alla distribuzione del fascicolo n. 2 degli emendamenti è stato presentato un nuovo testo dell'emendamento aggiuntivo 10.0.1, e un relativo subemendamento:

All'emendamento 10.0.1 (nuovo testo), al comma 2, nel capoverso, dopo le parole: «sessanta giorni» *inserire le seguenti*: «non ripetibili nel corso dell'anno» *e sostituire le parole*: «attraverso chiamata diretta di lavoratori» *con le altre*: «mediante ricorso alle liste di collocamento».

10.0.1/1 VECCHI, ANTONIAZZI, GAROFALO, IANNONE, CHIESURA, FERRAGUTI, VETERE, TARAMELLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Articolo 10-*bis*

(*Assunzione di personale da parte degli enti locali*)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al precedente comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma

qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325".

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Gli enti locali e loro consorzi e le Unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, attraverso chiamata diretta di lavoratori, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima».

10.0.1 (Nuovo testo) IL RELATORE

Prima di procedere, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente:

MANIERI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento del Senato, dichiara di non aver nulla da osservare quanto all'emendamento 4.1 (nel nuovo testo). Quanto all'emendamento 10.0.1, sul quale la Commissione si era in precedenza espressa in senso sfavorevole, si fa osservare che la nuova formulazione dell'articolo fa salva l'applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge n. 554 del 1988, in quanto consente agli enti di procedere ad assunzione di personale soltanto qualora non pervenga loro domanda per la copertura di posti vacanti entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità; per quel che riguarda poi il comma 2 del nuovo testo dell'emendamento 10.0.1 (sostitutivo del comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 554), anche in questo caso il nuovo testo detta una riformulazione relativa alle assunzioni che non superino i 60 giorni.

Considerato quindi che il nuovo testo dell'emendamento 10.0.1 non ha riproposto quelle parti del testo dell'emendamento alla base del parere contrario precedentemente espresso e in parte ha provveduto conseguentemente a riformulare i commi 4 e 9 dell'articolo 1 della legge n. 554, la Commissione bilancio, a revisione del parere contrario precedentemente espresso, dichiara di non avere osservazioni al riguardo».

PRESIDENTE. Invito i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento aggiuntivo 10.0.1 viene riproposto in una nuova formulazione (visti i rilievi che gli erano stati mossi) per salvaguardare alcuni punti che sembrano essenziali: specificamente i punti 1 e 2 che tendono a conseguire quei risultati fondamentali già contenuti, e illustrati, nel precedente testo.

TRIGLIA. Signor Presidente, l'emendamento aggiuntivo 10.0.3 concerne un adeguamento delle tariffe per l'occupazione del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con quelle di acqua potabile.

RUFFINO. Signor Presidente, nel corso del mio intervento in discussione generale avevo sviluppato le ragioni che stavano alla base della presentazione dell'emendamento aggiuntivo 10.0.4, ragioni che si sostanziavano soprattutto nell'opportunità di razionalizzare il sistema di esazione delle imposte comunali.

Per la verità, mi sono state rivolte due osservazioni dal Ministero delle finanze e dal relatore. La prima osservazione, che ritengo pregnante, è che in tal modo si determinerebbe una discriminazione tra coloro che pagano l'imposta comunale di concessione e coloro che non la versano. Per la verità, il rappresentante del Ministero delle finanze mi ha parlato di un onere di 400 miliardi che verrebbe sottratto alle entrate degli enti locali. Sotto questo profilo, in accordo con i colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento, dichiaro di ritirarlo.

VECCHI. Signor Presidente, prima di illustrare il subemendamento 10.0.1/1, vorrei dire che nella nuova formulazione proposta dell'articolo 10-*bis* il comma 1, che fa riferimento alla copertura dei posti lasciati liberi durante la mobilità nei tempi prestabiliti dai bandi, risponde maggiormente alla filosofia ed alla logica della stessa legge n. 554, che riguarda appunto la mobilità.

Anche per quanto riguarda il comma 2, la nuova formulazione è maggiormente rispondente alle esigenze di salvaguardia dei princìpi di chiarezza e giustizia per quanto riguarda i requisiti necessari per essere avviati al lavoro. La formulazione iniziale eliminava quella che io ritengo essere una delle conquiste del movimento democratico nel suo complesso e dei lavoratori, realizzatasi con quanto disposto dall'articolo 16 della legge n. 56 relativa al collocamento, il quale stabiliva che per quanto attiene alle qualifiche esecutive dei dipendenti pubblici l'avviamento avvenisse non attraverso l'espletamento dei concorsi, che erano lunghi nei tempi e defatiganti, ma attraverso l'assunzione diretta nelle liste di collocamento, istituendo un'apposita lista speciale alla quale potevano concorrere i cittadini lavoratori di tutta Italia, con la duplice iscrizione. Tale disposizione veniva estesa alle assunzioni temporanee, cioè ai cosiddetti «novantagiornisti», ai «trimestralisti», vale a dire alle assunzioni a tempo determinato, dal comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 86, convertito nella legge n. 160. Ciò aveva creato diverse difficoltà alle amministrazioni perchè, essendo possibile la duplice iscrizione nelle liste di collocamento, avveniva che un lavoratore non si spostava per pochi giorni dal proprio luogo di residenza per andare ad occupare un posto che era certamente necessario ed indispensabile per erogare servizi alla collettività.

Ci sembra che la nuova formulazione, e soprattutto se verrà accolto il nostro subemendamento, ci consenta di salvaguardare i princìpi fissati dalla legge n. 56 e di venire incontro alle esigenze della pubblica amministrazione, garantendo l'erogazione di servizi essenziali ai cittadini utenti quando si determinino condizioni di vacanza momentanea di personale. Per questo motivo proponiamo di modificare la formulazione proposta dal relatore inserendo il principio che i 60 giorni non siano ripetibili nel corso dell'anno. Voglio precisare che ciò vale solo per il lavoratore e non per il posto di lavoro, perchè se quest'ultimo rimane scoperto l'amministrazione può fare ricorso a nuove assunzioni.

Ci sembrava poi che quanto previsto nell'emendamento del relatore a proposito dell'assunzione per chiamata diretta si prestasse ad un'interpretazione equivoca, nel senso che consente la chiamata nominativa e non più

l'assunzione attraverso la chiamata numerica, seppur rispondente alle qualifiche per le quali i posti erano vacanti. Per questo abbiamo fatto riferimento al ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali. Ci sembra che, accogliendo questo emendamento con le specificazioni che abbiamo fatto, il nostro Gruppo possa esprimere, rispetto a questo articolo, un parere positivo, mantenendo fermi i princìpi stabiliti dalla legge n. 56, e in particolare dall'articolo 16 per le assunzioni nel pubblico impiego.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Per quanto riguarda il subemendamento 10.0.1/1 il parere è favorevole; favorevole è il parere sull'emendamento 10.0.1, logicamente nel nuovo testo.

L'emendamento 10.0.2 contiene la proposta di sopprimere l'imposta sui cani. Però, è stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione. Il nostro parere favorevole era legato al fatto che non bisogna soltanto porre attenzione alla perdita di gettito, ma bisogna anche considerare l'economia nella spesa che hanno i comuni in quanto tale imposta ha un costo elevatissimo. Tuttavia, se il Governo è dello stesso parere della 5ª Commissione, sono disposto a ritirare l'emendamento, salvo riproporre la questione in epoca successiva.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.0.3, il parere è favorevole.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo avrebbe preferito che la materia del pubblico impiego fosse trattata con gli strumenti legislativi appositi. Peraltro dà atto che la nuova formulazione dell'emendamento 10.0.1, presentato dalla Commissione, non dovrebbe suscitare problemi di compatibilità con le norme già entrate in vigore e con i decreti ministeriali attuativi in materia di mobilità. Per questi motivi, sull'emendamento 10.0.1 si rimette all'Assemblea, mentre è favorevole al subemendamento presentato dal Gruppo comunista che si riferisce all'emendamento 10.0.1.

Il Governo invita poi a ritirare l'emendamento 10.0.2 relativo alla soppressione dell'imposta sui cani ed esprime parere favorevole sull'emendamento 10.0.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1/1.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Questa materia è delicata. Sono favorevole all'emendamento, però a condizione di comprenderlo bene. Per la verità il collega Vecchi già ha dato una sua interpretazione. Si intende che un comune, che ha ad esempio una carenza di 10 giorni di un operativo al terzo livello, accede alle liste di collocamento dei residenti nella circoscrizione (non è detto che sia necessariamente il comune) e lo stesso non può essere richiamato successivamente. Se per avventura, nel corso dello stesso esercizio finanziario, si verificasse un'altra mancanza, supponiamo di 15 giorni, il comune può chiamare altra persona sempre secondo le stesse modalità?

VECCHI. Certamente.

PRESIDENTE. Con questo chiarimento, che si può evincere direttamente dal testo, metto ai voti l'emendamento 10.0.1/1, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti il nuovo testo dell'emendamento 10.0.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 10.0.2, è stato ritirato.

Metto ai voti il nuovo testo dell'emendamento 10.0.3, presentato dai senatori Triglia e Casoli.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 10.0.4 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

TITOLO III

RISORSE TRASFERITE DALLO STATO
PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI

Articolo 11.

(*Bilancio*)

1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 marzo. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo» *con le altre*: «entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.1 CANNATA, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, POLLINI, VITALE, VETERE

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo» *con le altre*: «entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.2 TRIGLIA, CASOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo» *con le altre*: «entro il 30 aprile 1989».

11.3 TRIGLIA, CASOLI

VETERE. Signor Presidente, l'emendamento 11.1 si illustra da sè; basta guardare il calendario dietro le nostre spalle: esso indica la data del 30 marzo, mentre nel decreto si stabilisce che entro il 31 marzo i comuni devono aver approvato il loro bilancio. Il Sottosegretario sicuramente risponderà che, poichè questa norma faceva parte del decreto, i comuni dovranno aver sicuramente adottato la delibera del bilancio entro la data del 31 marzo. Anche se noi siamo stati contrari alla tassa così come è stata proposta, alcune modifiche sono intervenute. Sono modifiche che consigliano una riconsiderazione di quei bilanci che sono stati predisposti dalle Giunte ma che difficilmente sono stati già approvati dai Consigli comunali. Qualche comune, signor Presidente, non ne farà niente, perchè siamo sempre di fronte a termini ordinatori e non perentori. Alcuni comuni non sanno nemmeno quando di questo bilancio discuteranno, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Tuttavia, tornare ad una norma che era stata sempre contenuta nei decreti che hanno riguardato questa materia negli anni passati, facendo coincidere quanto meno la data di approvazione del bilancio con quella della scadenza del decreto, che è di 60 giorni (e quindi portarla a quel termine) sarebbe opportuno. Proponiamo che ciò avvenga entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione; altri, come i colleghi Triglia e Casoli, propongono il termine del 30 aprile; anche questa potrebbe essere una soluzione. Non ci sembra però accettabile che entro domani si debba approvare tutto quello che ancora stiamo cercando di elaborare.

Fatte queste considerazioni, ritengo che l'emendamento si illustri da sè.

* TRIGLIA. Il collega Vetere ha illustrato un emendamento analogo a quello firmato dal collega Casoli e da me. Il Governo oppone (e ha opposto in Commissione) che una proroga, come peraltro sarebbe corretto – e considero corretto il ragionamento del senatore Vetere – sia di incentivo ai comuni per non approvare il bilancio. Prendo atto, con molto realismo, che i comuni oggi hanno interesse ad approvare il bilancio per una ragione molto semplice: il regime di esercizio provvisorio è diventato così stretto che se non è stato approvato il bilancio ci sono difficoltà ad operare.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* TRIGLIA). Perciò, è conveniente in ogni caso approvare il bilancio ed apportarvi successivamente le variazioni suggerite da modifiche ai decreti-legge *in itinere*.

Devo però dire, e lo dico al Governo che è così rigido...

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. È appena passato un emendamento con il consenso del Governo.

TRIGLIA. Come dicevo, vorrei far presente al Governo, che è così rigido (vorrei spiegare le mie ragioni e poi terminerò il mio intervento), che l'approvazione del bilancio entro il 31 marzo (che sarebbe domani) in alcune regioni è tecnicamente impossibile. Questa volta, infatti, è stato introdotto un meccanismo per cui insieme all'approvazione del bilancio si procede all'approvazione del certificato, che va trasmesso, congiuntamente al bilancio stesso, alle sezioni di controllo dei comitati regionali. In Italia vi sono molti CO.RE.CO. (e io appartengo ad una regione dove i consiglieri ragionano) che non giudicano ricevibile la delibera di bilancio, se manca la certificazione, poichè la considerano monca. Questo atto deve essere firmato dal Ministro dell'interno, ma non è ancora stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per questi motivi, ritengo che rispettare la data del 31 marzo sia – per riscontri evidenti ed in base alla mia esperienza – obiettivamente impossibile. Allora, a questo punto mi chiedo se non sia molto più realistico (ed è per questa ragione che per prudenza ho presentato un emendamento subordinato) prorogare alla fine di aprile la data di approvazione dei bilanci. Dobbiamo tener presente che i comitati di controllo, in ossequio alla legge, non accettano la delibera di bilancio ed in ogni caso che ciò non è ancora avvenuto ad un giorno dalla scadenza. Il Governo forse ha timore di manovre dilatorie che possano creare confusione nell'ambito della finanza pubblica. Sono pronto, sia pure in una posizione differenziata rispetto a quella del collega Vetere, a ritirare il mio emendamento; credo però che non si possa accogliere la proposta di modifica che sposta la data di approvazione dei bilanci al 30 aprile 1989.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che vi siano delle ragioni fondate sia negli emendamenti presentati, sia nelle obiezioni del Governo. Comunque, mi rimetto a quanto dichiarerà il Governo.

* FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, su questo argomento il Governo non ha un atteggiamento precostituito. Debbo

però osservare che già durante il dibattito sull'analogo decreto-legge relativo al 1988, riferendosi al termine per l'adozione del bilancio preventivo, il senatore Vetere mise in risalto ironicamente il fatto che in sede di approvazione del decreto 1988, in terza lettura, nei primi giorni del 1989, lo stesso decreto riportava la dizione «entro un mese dall'approvazione». Nell'approvazione del decreto relativo al 1988 di fatto questa dizione, unitamente alla reiterazione dei decreti, consentì alle amministrazioni comunali di non presentare il bilancio preventivo.

La predisposizione di questo semplice dispositivo di scadenza è tesa a ripristinare una prassi, estremamente corretta e trasparente, al fine di indurre le amministrazioni comunali a presentare tempestivamente i bilanci di previsione. Allora, non credo sia un grande problema o comunque non dovrebbe costituire elemento di così grande discussione.

Questo soffermarsi dell'opposizione su questo punto è determinato dal fatto che nel contesto del decreto-legge è stata prevista una serie di disposizioni che non rendono indifferente l'aver presentato o meno il bilancio di previsione. Nel caso specifico, gran parte della normativa – non dico di rigore, ma di correttezza amministrativa – prevista dal successivo articolo 23 verrebbe sostanzialmente elusa. In effetti, fino a questo momento si sta determinando una inversione di tendenza: la gran parte dei grandi comuni ha già deliberato o si accinge a deliberare il bilancio preventivo.

C'è dunque un effetto positivo che a mio avviso dovrebbe essere incoraggiato. Riteniamo che si possa raggiungere uno dei più rilevanti obiettivi che ci siamo prefissi: il determinare un atteggiamento più coerente ed uniforme nella presentazione dei bilanci con una conseguente definizione di una maggiore trasparenza e rigore amministrativo.

Senza entrare in dettaglio, desidero far presente che l'articolo 23 si riferisce a tutte le amministrazioni provinciali e comunali che non possono effettuare spese se non previste nell'apposito capitolo indicato dal bilancio di previsione.

Approvando l'emendamento, si potrebbe riproporre anche per il 1989 una situazione tale da vanificare questo obiettivo di chiarezza.

La proposta contenuta nell'ulteriore emendamento, presentato da altri senatori, di far coincidere la data di scadenza di questo decreto con la data indicata per la presentazione del bilancio di previsione, ossia la fine di aprile, è un'ipotesi per alcuni versi più rischiosa perchè potrebbe indurre ad indicazioni tendenti a scoraggiare la presentazione tempestiva dei bilanci di previsione in attesa dell'approvazione del decreto.

Pertanto, si potrebbe accettare l'ipotesi di prevedere una scadenza comunque compresa all'interno della validità del decreto.

Vorrei ricordare che il decreto è già stato ripresentato e che nella sua prima edizione la data del 28 febbraio riferita alla presentazione del bilancio preventivo era già stata fissata: purtroppo in coincidenza con la decadenza del decreto. Questa volta si è fissata una data tale da indurre comunque alla presentazione del bilancio di previsione vigente l'attuale decreto, proprio per evitare questa spinta negativa emersa nel 1988 e riteniamo che questo obiettivo sia tale da dover essere mantenuto.

Per queste ragioni, dunque, siamo contrari ad entrambi gli emendamenti ed in modo particolare comunque alla scadenza del 30 aprile per i motivi di coincidenza sopra esposti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Cannata e da altri senatori, identico all'emendamento 11.2, presentato dai senatori Triglia e Casoli.

Non è approvato.

VETERE. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dai senatori Triglia e Casoli.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

(*Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate*)

1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 70.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 816.100 milioni per le province e in lire 4.949.555 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato in lire 811.000 milioni;

d) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il

consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), e comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valutato in lire 10.197.644 milioni. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1990 di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le parole: «fino a cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «fino a dieci anni».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nella lettera a), sostituire le parole: «lire 2.483.096» *con le altre*: «lire 2.553.096» *e le parole*: «lire 14.213.549» *con le altre*: «lire 15.193.549.»

12.5 GAROFALO, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POLLINI, VETERE, VITALE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni» *con le altre*: «per il 63,88 per cento alle province e per il 36,12 per cento ai comuni».

12.2 MANCIA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole*: «per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni», *con le altre*: «per il 55 per cento alle province e per il 45 per cento ai comuni».

12.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, nella lettera e)*, sostituire il secondo periodo con i seguenti*: «Detto fondo è maggiorato per l'anno 1990 di lire 1.194.000 milioni, da attribuirsi ai comuni nella misura dell'87 per cento, alle province dell'11 per cento, alle comunità montane del 2 per cento. La maggiore spesa di lire 534 miliardi è coperta con gli interessi attivi che matureranno nel 1989 sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi agli enti locali territoriali dalla Cassa depositi e prestiti e dalle disponibilità realizzate da esercizi precedenti. L'elenco di tutte le disponibilità è stabilito con decreto

del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, entro il 30 giugno 1989».

12.3 VETERE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE

Al comma 1, nella lettera e), secondo periodo, dopo le parole: «di lire 660.000 milioni» *inserire le seguenti*: «con una disponibilità complessiva, per detto anno di lire 1.050.000 milioni costituita da tale maggiorazione, da lire 308.000 milioni di economie che si verificheranno sull'ammontare del fondo, come sopra valuto al 31 dicembre 1988, per effetto della cessazione dell'onere relativo ai mutui estinti al 31 dicembre degli anni 1988 e 1989 e da lire 82.000 milioni rinvenienti dalla mancata utilizzazione nei termini di legge delle somme di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440».

12.6 TRIGLIA, CASOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera *e*) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque di smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al precedente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza».

12.7 TRIGLIA, CASOLI, CAPPELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, a concedere ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni Ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi annui, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei Comuni beneficiari, direttamente a Consorzi regolarmente costituiti di cui i Comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei Comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al secondo comma dell'articolo 10 del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.»

12.4 BRINA, ANDRIANI, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE, VETERE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti mutui ventennali per l'acquisto di mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti solidi urbani nelle discariche autorizzate, qualora esse siano situate in territorio di altro comune, fino all'importo di lire 150 milioni. L'onere di ammortamento è a totale carico dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza».

12.8 CAPPELLI, GUZZETTI, BEORCHIA, BAUSI, MORA

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Ritiro l'emendamento 12.1.

VETERE. Signor Presidente, avevamo presentato un emendamento all'articolo 1 che si ricollegava all'emendamento 12.5. Poichè l'Assemblea ha respinto il nostro emendamento all'articolo 1, manteniamo l'emendamento 12.5, pur sapendo che la mancata approvazione dell'emendamento all'articolo 1 ne rende complesso l'esame. Lo stesso non può dirsi per gli emendamenti 12.3 e 12.4, che attengono agli investimenti. Vi sono proposte di modifica analoghe presentate dai colleghi Triglia e Casoli.

Si tratta di emendamenti volti a riportare il volume degli investimenti a quello precedentemente previsto dalle norme riguardanti il 1988.

In particolare, l'emendamento 12.4 fa riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, allo scopo di assicurare un minimo di intervento per 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di 600 miliardi, per mutui ventennali relativi alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'onere, si afferma – ed è ovvio che sia così, almeno per parte nostra – è assunto a carico del bilancio dello Stato. Vi era stata una discussione circa l'eventualità che tale parte fosse in qualche misura contemplata, ma appartenesse al volume

complessivo degli investimenti che il Governo ha definito per il 1989; questa però non è una posizione in alcun modo accettabile nè da parte nostra, proprio per l'emendamento che proponiamo, nè, credo, dai colleghi di altri Gruppi per gli emendamenti che essi stessi hanno proposto.

Si tratta, in sostanza, di dare ai comuni la possibilità di intervenire negli investimenti, rispetto alle somme che erano state precedentemente definite, prima dei tagli operati per il 1989, e di privilegiare in questo discorso i piccoli comuni, per esigenze che comunemente abbiamo ritenuto nelle nostre discussioni assolutamente giuste. E che tali esigenze siano state da noi considerate giuste lo si è visto nel corso del dibattito svoltosi in Commissione anche su altri aspetti che toccheremo successivamente e che riguardano, in parte, la dotazione finanziaria complessiva dei piccoli comuni.

Mi sembra che dare ai piccoli comuni, quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di intervenire in settori particolari – in definitiva assicurando mutui che hanno per ogni ente un valore che non supera i 100 milioni e per un ammontare complessivo di 600 miliardi – sia un onere che lo Stato deve poter affrontare e garantire.

Voglio ora ricordare un problema che ho già sollevato stamane. Mi sembra veramente un controsenso che si sia disponibili ad affrontare per i comuni un esborso in alcuni campi particolari (che riguardano opere sicuramente utili, come, ad esempio, quelle per le piste ciclabili nelle città, opere che richiedono comunque un intervento non eccessivamente cospicuo, ma pur sempre di 50 miliardi complessivi) e si trovi poi difficoltà nel garantire ai piccoli comuni – quelli che non sarebbero in grado per altra via, perchè non hanno i necessari mezzi, non hanno deleghe e anche se le avessero non sarebbero in grado poi di far fronte all'ammortamento dei mutui quando dovessero trasformare in spesa corrente la spesa capitale relativa all'anno in cui il mutuo viene contratto – la dotazione finanziaria per opere di estrema importanza. È questa un'attenzione doverosa nei confronti di una parte del mondo delle autonomie, soprattutto, lo ripeto, dei piccoli comuni, anche se il discorso riguarda l'insieme dei comuni. Sosteniamo quindi questa necessità con particolare convincimento, e con l'auspicio che l'Assemblea voglia accogliere il nostro emendamento.

MANCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.2, in quanto è sopraggiunto un accordo tra le autonomie locali ed il Governo che riporta, giustamente, le quote che prima erano previste dalla legge.

* TRIGLIA. Signor Presidente, gli emendamenti 12.6 e 12.7 costituiscono il punto più delicato, anche nel rapporto tra le autonomie locali ed il Governo. Quest'ultimo peraltro si riservava di dare una risposta su tali emendamenti.

Ricordo che essi erano già venuti in discussione nel corso dell'esame del decreto-legge sulla finanza pubblica.

Nel primo caso, cioè quello dei comuni inferiori a 5.000 abitanti, era stato abolito il totale carico dello Stato. Ora, il totale carico dello Stato non è di per sè decisivo dal punto di vista strettamente finanziario, perchè il soccorso dello Stato fu assicurato dall'onorevole Gitti nella misura del 7 per cento: cioè, copriva la quasi totalità degli oneri finanziari.

La verità è che anche una quota molto modesta, anche sotto l'unità, di interessi obbliga il comune a dare delegazioni sull'intero mutuo. I piccoli

comuni però non sono in grado di farlo per mutui che si sono ristretti alle opere ecologiche resesi necessarie per le vicende di cui siete a conoscenza.

La richiesta è quindi di porre a carico dello Stato i mutui di cui all'emendamento 12.7.

Preciso – ma i funzionari che sono al suo fianco, signor Presidente, dovrebbero averne preso nota – che c'è anche l'inserzione di un inciso che fa riferimento ai mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti medesimi, il che consentirebbe di assorbire l'emendamento 12.8, di cui è primo firmatario il senatore Cappelli.

Ben diverso è il discorso relativo all'emendamento 12.6. I comuni hanno contratto mutui presso la Cassa depositi e prestiti per circa 9.500 miliardi di lire. Nel provvedimento sulla finanza pubblica venne previsto un tetto di 6.000 miliardi e, conseguentemente, un intervento dello Stato di 660 miliardi. Successivamente, tale tetto è stato ampliato a 9.000 miliardi, ma l'intervento dello Stato è rimasto fermo a 660 miliardi.

La nostra richiesta quindi non è di aumentare il tetto, cui si aggiungono – dirà il Governo – le leggi speciali. Ricordo che le leggi speciali (se mi è concesso di esprimere un giudizio politico), che sfortunatamente e sciaguratamente il Parlamento, anche su proposta del Governo, continua a sfornare, hanno una ricaduta di beneficio su pochi comuni rispetto al loro numero complessivo, che è di 8.000. Quindi, il sacrificio ricade sulla generalità degli 8.000 comuni. Qui non si chiede, onorevole Gitti, di sfondare il *plafond* di 9.000 miliardi, ma di consentire all'interno del *plafond* stesso una mutuabilità che consenta di muoversi sul piano degli investimenti, anche perchè siamo ormai, per l'80 per cento delle amministrazioni, al termine della tornata amministrativa (giacchè siamo negli ultimi dodici mesi) e si vogliono – come mi sembra ragionevole – portare a termine le opere già iniziate.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere un parere sugli emendamenti presentati all'articolo 12, vorrei presentare un subemendamento all'emendamento 12.7, presentato dal senatore Triglia e dal senatore Casoli. Ne do lettura:

Al comma 1-bis, dopo il primo periodo, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera *b*), secondo periodo».

Sostituire, al quarto periodo, la parola: «precedente» *con l'altra*: «presente».

12.7/1 IL RELATORE

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.5, 12.3 e 12.6. Sono invece favorevole all'emendamento 12.7, ove subemendato. Esprimo parere

contrario sull'emendamento 12.4, mentre ritengo l'emendamento 12.8 assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento 12.7, proposto dal senatore Triglia, per cui invito il senatore Cappelli a ritirarlo; in caso contrario, il parere è negativo.

CAPPELLI. Ritiriamo l'emendamento 12.8.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda l'emendamento 12.5, il Governo condivide la valutazione della Commissione bilancio relativa alla carenza di copertura. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 12.3, per cui il parere del Governo non può che essere contrario, dato che in realtà viene indicata una copertura inesistente. Analoga è la motivazione del parere contrario all'emendamento 12.6, presentato dai senatori Triglia e Casoli.

Per quanto concerne l'emendamento 12.7, la nuova formulazione fornisce copertura nell'ambito del fondo perequativo. Si tratta di una scelta politica sulla quale deve pronunciarsi il Senato, dato che si va a ridurre ulteriormente il fondo perequativo e le sue finalità. Fatto presente ciò, non ho obiezioni per quanto riguarda la copertura. Semmai, un'obiezione può essere posta dal punto di vista metodologico, ed a tale proposito mi rivolgo al senatore Triglia. Questa riserva, nell'ambito del *plafond* dei mutui destinati ai comuni, a favore di quelli fino a 5.000 abitanti, è già contenuta nel decreto-legge sulla finanza pubblica che è all'esame della Camera dei deputati. Avendo già in quel decreto una sua precisa collocazione, tale norma verrebbe ora inserita anche in questo provvedimento. Alla luce di queste considerazioni dovrei obiettivamente chiedere il ritiro dell'emendamento, perchè è quello all'esame della Camera il provvedimento che disciplina il *plafond* di mutuabilità e quindi la riserva a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti. A questo punto, però, non so se dopo essermi pronunciato in termini favorevoli sul merito, possa chiedere ai presentatori il ritiro dell'emendamento; tuttavia, come ripeto, tale norma è già prevista dall'articolo 6 del decreto sulla finanza pubblica, nel quale, conformemente al voto del Senato, è stata ribadita una riserva, nel *plafond* dei mutui ai comuni, per quelli inferiori ai 5.000 abitanti. Anzichè essere a totale carico dello Stato qui viene offerta anche una via diversa per quanto riguarda la copertura: credo però che sarebbe corretto, essendo quello il provvedimento che disciplina il complesso della mutuabilità a favore dei comuni, proporre in esso questa ulteriore soluzione. In tal senso il Governo si impegna ad inserire questa indicazione nell'articolo 6 del provvedimento sulla finanza locale nel corso del suo esame, che inizierà lunedì alla Camera. Diversamente, la norma verrebbe votata due volte; prego quindi il senatore Triglia ed il relatore di voler tener presente questo problema.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.4, in quanto privo di copertura.

ANDREATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREATTA. Signor Presidente, c'è il parere contrario della Commissione bilancio sugli emendamenti 12.6, 12.7 e 12.8. Con l'integrazione

proposta dal relatore, l'obiezione di mancanza di copertura per l'emendamento 12.7 viene però a cadere.

VETERE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Ritiriamo l'emendamento 12.5.

TRIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIGLIA. Per quanto riguarda l'emendamento 12.6, lo affido al Sottosegretario, dichiarando che verrà ripresentato alla Camera dei deputati. Questo tema è centrale e delicato; tuttavia, visto che c'è molta fretta e vi sono problemi di funzionamento del sistema elettronico, ritiro l'emendamento. Come ripeto, verrà riproposto alla Camera perchè mantenere i 9.000 miliardi senza consentire, in realtà, di arrivarvi mi pare la massima delle ingiustizie.

Però, preso atto che l'emendamento 12.7 ha la necessaria copertura, non lo ritiro, ma credo di doverlo mantenere, con l'amarezza – lo dico con molta lealtà – di vedere che la copertura stessa è assicurata da una parte dei trasferimenti erariali, ancorchè perequativi, per una cifra pari a 60 miliardi, come il Sottosegretario sa. Quindi, dobbiamo ridurre i trasferimenti di 60 miliardi per consentire una manovra di investimento che pure ha finalità perequative – lo riconosco – chiamando ad una severità straordinaria (lo dico ad un'Aula che spesso è tollerante di fronte ad emendamenti ben superiori a 60 miliardi) i comuni, ai quali è stata preclusa la possibilità di investire sul conto capitale del 44 per cento.

Per queste considerazioni, non ritirerò l'emendamento 12.7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.3, che, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, verrà votato con votazione nominale a scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Alberici, Andreini, Antoniazzi,

Baiardi, Benassi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina,

Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Consoli, Correnti, Cossutta, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio,
Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli,
Iannone, Imposimato,
Lops,
Macis, Mantica, Margheriti,
Nespolo, Nocchi,
Petrara, Pinna, Pollini,
Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetič, Sposetti,
Taramelli, Tornati, Tripodi,
Vecchi, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi.

Votano no *i senatori:*

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,
Bausi, Beorchia, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonora, Busseti, Butini,
Cabras, Cappelli, Cattanei, Chimenti, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Coviello, Cuminetti,
D'Amelio, De Cinque, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donat-Cattin,
Elia, Emo Capodilista,
Fabris, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo,
Gallo, Genovese, Giagu Demartini, Granelli, Grassi Bertazzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello,
Lauria, Leonardi, Lombardi,
Mancino, Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Moro,
Nepi, Neri,
Parisi, Perina, Perricone, Perugini, Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Postal,
Rastrelli, Rezzonico, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,
Zaccagnini, Zecchino.

Si astiene il senatore:

Casoli.

Sono in congedo i senatori:

Achilli, Bonalumi, Bozzello Verole, Carli, Ceccatelli, Citaristi, Graziani, Kessler, Manzini, Marniga, Melotto, Orlando, Riva, Saporito, Vella, Zanella, Zangara.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	54
Contrari	93
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, passiamo alla votazione del subemendamento 12.7/1, presentato dal relatore.

* TRIGLIA. Signor Presidente, vorrei essere sicuro dell'inciso che assorbe l'emendamento 12.8 sui mezzi di trasporto.

PRESIDENTE. Sì, senatore Triglia.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.7/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori nel testo emendato.

È approvato.

Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 12.7, l'emendamento 12.4 è precluso.

Ricordo che il testo degli articoli successivi del decreto-legge è il seguente:

Articolo 13.

(*Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali*)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988, ridotto del 2,7 per cento.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Articolo 14.

(*Fondo ordinario per i comuni*)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il 2,3 per cento per la manovra perequativa indicata all'articolo 6, comma 4.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Articolo 15.

(*Fondo ordinario per le comunità montane*)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1989, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 40 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna da erogarsi entro il mese di ottobre 1989.

Articolo 16.

(*Certificazioni di bilancio e di consuntivo*)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1989 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Le amministrazioni provinciali della Sicilia devono redigere anche i certificati per l'anno 1989 previsti per le comunità montane.

3. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della

programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), entro il mese di marzo 1989.

4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonchè della quota residuale per le comunità montane è subordinata all'adempimento previsto ai commi 1 e 2.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 3, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Articolo 17.

(*Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali*)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito *pro-capite* della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è attribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b*)

del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c*) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio *pro-capite* provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 18 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 18.

(*Fondo perequativo per i comuni*)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito *pro-capite* della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie *pro-capite* delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b*) e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c*).

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b*) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c*) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio *pro-capite* provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

5. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

«In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b*) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c*) dello stesso comma 1.».

18.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 19 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 19.

(*Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285*)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), il Ministero dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilità del personale, è autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1° gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data.

3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1° gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato.

5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata è determinata nella misura del 25 per cento del contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate è sospesa fino alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 20.

(*Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987*)

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere nel 1989

alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno 1989, previa detrazione delle somme già corrisposte a tale titolo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per gli oneri diretti ed indiretti conseguenti all'applicazione dell'accordo nazionale per il personale degli enti locali relativo al periodo 1988-1990, in attuazione del comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1988, n. 541, e di eventuali successive integrazioni della stessa, con provvedimento da adottarsi entro 60 giorni dall'emanazione del relativo decreto del Presidente della Repubblica, saranno trasferite a Comuni, Province e Comunità montane risorse corrispondenti, per ciascun dipendente in servizio presso gli enti predetti alla data del 1° luglio 1988, alla quota media *pro-capite* degli oneri diretti ed indiretti comunque facenti carico allo Stato per ciascun dipendente delle Amministrazioni statali, per i rinnovi contrattuali, relativamente al periodo 1° luglio 1988 - 31 dicembre 1989. Con lo stesso criterio si procederà all'attribuzione delle risorse necessarie agli enti locali per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale per l'anno 1990».

20.1 VETERE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VETERE, VITALE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per gli oneri diretti ed indiretti conseguenti all'applicazione dell'accordo nazionale per il personale degli enti locali relativo al periodo 1988-1990, in attuazione del comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1988, n. 541, e di eventuali successive integrazioni della stessa, con provvedimento da adottarsi entro 60 giorni dall'emanazione del relativo decreto del Presidente della Repubblica, saranno trasferite a Comuni, Province e Comunità montane risorse corrispondenti, per ciascun dipendente in servizio, presso gli enti predetti alla data del 1° luglio 1988, alla quota media *pro-capite* degli oneri diretti ed indiretti comunque facenti carico allo Stato per ciascun dipendente delle Amministrazioni statali, per i rinnovi contrattuali, relativamente al periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989. Con lo stesso criterio si procederà all'attribuzione delle risorse necessarie agli enti locali per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale per l'anno 1990».

20.2 TRIGLIA, CASOLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VETERE. L'emendamento 20.1, che è poi identico a quello successivo, mi pare sia semplice nella lettura e nella comprensione. In esso si afferma

l'esigenza che gli oneri diretti o indiretti che dovessero derivare dalla contrattazione, che è aperta - si fa per dire - tra Governo e sindacati per quanto riguarda questo comparto siano coperti dall'intervento dello Stato, che tra l'altro è già stato previsto preliminarmente con l'indicazione di una somma che dovrebbe essere utilizzata proprio per la copertura degli oneri contrattuali che deriveranno dall'accordo per il personale degli enti locali. Senonchè, i comuni si sono trovati in passato in analoghe situazioni in cui ciò non si è verificato e nella realtà le cose non sono andate così. Da un'indagine, anche solo parziale, effettuata, il costo complessivo del personale delle amministrazioni comunali è risultato superiore, in una percentuale non secondaria, rispetto a quello che era stato dichiarato da parte del Ministero del tesoro sulla base dei dati che in sede di trattativa erano stati registrati nella precedente contrattazione.

Allora, su questa questione bisogna arrivare ad una qualche conclusione. Le trattative le conduce in sostanza il Governo, nella persona di un Ministro che a ciò è deputato e questo Ministro ha una direttiva - vi potrà essere poi un problema di accordo o meno sulla direttiva, ma non è questo per il momento in discussione - in merito all'onere complessivo al quale deve attenersi questa contrattazione. I sindacati dal loro punto di vista, assolutamente a ragione, non sono d'accordo, la contestano ma, in ogni caso, il fatto è che la contrattazione è aperta. Quello che non può essere aperto nella contrattazione è una sorta di inganno per cui si dichiara che la contrattazione ha quel risultato e poi invece essa perviene ad un risultato diverso.

Ora noi siamo dell'opinione che la contrattazione deve svolgersi, sarebbe un danno e un male se non avvenisse, abbiamo anzi sollecitato il suo inizio, vi partecipano i comuni con le loro associazioni nei modi in cui ritengono opportuno farlo, negli incontri con i sindacati la disponibilità è stata pienamente data, però vi è l'esigenza di metterci d'accordo sul fatto che, se la trattativa è condotta - così come oggi avviene - in modo centrale dal Governo, allora gli oneri da essa derivanti, così come avviene per le amministrazioni centrali dello Stato, devono ricadere, anche per gli enti locali, su quest'ultimo, tanto più che la copertura per questa contrattazione come dicevo è stata già prevista ed una cifra è stata anche complessivamente fissata. Non possiamo cioè trovarci di fronte al fatto che i sindacati chiedono giustamente - e sarebbe intollerabile se non lo facessero - l'attuazione piena della contrattazione, così come si è sviluppata, però poi al conto finale si vede che essa ha un costo complessivo che il Governo non ha dichiarato in precedenza, ma che poi i comuni devono successivamente sopportare.

La questione è sicuramente delicata, noi non siamo dell'opinione che essa debba costituire impedimento alla contrattazione e alla trattativa più aperta e più piena, però dei punti fermi debbono in qualche modo essere fissati; e poichè - ripeto - vi sono parti che possono generare delle conseguenze di cui poi noi abbiamo delle responsabilità assai relative, questi emendamenti richiamano l'esigenza che di questo problema in qualche modo il Governo si faccia carico fin da ora conducendo le cose in modo tale che l'accordo non sia poi, in conclusione, contraddetto nei risultati.

Se non si facesse questo - concludo, signor Presidente - indirettamente si direbbe ai comuni che non solo i tagli sono operati, non solo bisogna applicare una imposta come quella che la maggioranza ha deciso di applicare, ma bisogna anche reperire dei fondi ulteriori rispetto a quello che

il Governo inizialmente dichiara. E i comuni questi fondi dove potrebbero reperirli se non proseguendo sulla via – gravissima – di un taglio nella spesa di beni e servizi, una spesa ormai non eccessiva rispetto al complesso del bilancio comunale, cioè la spesa disponibile in merito all'intervento sociale dei comuni? Noi questo rischio non vogliamo che sia corso; sarebbe assai grave se si dovesse arrivare a questo.

Credo pertanto che su questo punto il Governo non possa non fare una considerazione.

PRESIDENTE. Senatore Triglia, l'emendamento 20.2 da lei presentato è identico all'emendamento testè illustrato dal senatore Vetere.

* TRIGLIA. Sì, signor Presidente e lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Mi rimetto al Governo per entrambi gli emendamenti.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo deve esprimere parere contrario conformemente, del resto, alla valutazione che è già stata data su entrambi gli emendamenti da parte della Commissione.

Io non contesto nel merito la fondatezza anche di alcune osservazioni fatte dal senatore Vetere perchè esiste un problema obiettivo, ma poichè vi sono determinate regole non è possibile approvare una norma come questa, che è già una norma precettiva (i due emendamenti presentati sono identici) e quindi precostituisce un obbligo ulteriore a carico dello Stato nei confronti degli enti locali senza conoscere la quantità della spesa, e soprattutto, senza conoscere i mezzi per farvi fronte. Quindi è insuperabile l'obiezione di una mancanza sia di quantificazione degli oneri che, soprattutto, dei mezzi per farvi fronte.

Il problema del rinnovo dei contratti anche per i dipendenti degli enti locali è all'attenzione del Governo, ma si può pensare di poterlo risolvere in questo modo inventando una norma precettiva i cui oneri sono ancora ignoti allo stato e ovviamente è ignoto anche il modo come si andrà a coprirli? Se dovessimo dire come si va a coprirli, allo stato, dovremmo riferirci agli accantonamenti previsti nella legge finanziaria e non posso immaginare mezzi ulteriori rispetto a quelli, perchè le coordinate vincolanti di questi provvedimenti sono rappresentate dalla legge finanziaria e dalla legge di bilancio.

Quindi, senza sottovalutare problemi che indubbiamente si porranno e che dovranno essere attentamente considerati, piuttosto che far respingere questi emendamenti dovendo io esprimere un parere contrario, inviterei sia il senatore Vetere che il senatore Triglia a ritirarli. Quando il problema si porrà, dovrà essere affrontato nelle sedi politiche ed istituzionali. Qualora fossero mantenuti, ovviamente anche perchè non posso disattendere il parere della Commissione bilancio che è molto specifico su entrambi gli emendamenti, il parere del Governo sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIGLIA. Signor Presidente, questo emendamento non comporta alcuna spesa (bisogna anche leggere gli emendamenti), ma stabilisce un principio e cioè che se c'è un fondo fatto pari a 100, supponiamo, per il rinnovo del contratto pubblico si divide un tanto a testa fra tutti quelli che sono all'interno del comparto pubblico. Invece, come ha ricordato il senatore Vetere, si rinnova prima il contratto dei dipendenti statali, poi di quelli della sanità e alla fine, siccome il pagatore dei dipendenti pubblici non è il Ragioniere generale dello Stato, ma il ragioniere di ogni comune, si dice che la questione deve essere risolta dal comune, con trascinamenti terribili.

Ora non voglio legare le mani al Governo, perchè se il Governo riconosce formalmente che c'è un impegno a distribuire sulla base delle forze di lavoro esistenti nei comparti pubblici in modo ponderato, cioè sulla base del peso che esse hanno all'interno dei comparti, potrei trasformare il mio emendamento in un ordine del giorno. Ma questo e solo questo è il significato. Voi non potete procedere prima al rinnovo del contratto degli statali, e dire che paga lo Stato, poi di quello del personale sanitario, e dire che paga lo Stato, e poi dire, per quello dei dipendenti comunali, che saranno i comuni a pagarlo. A questo punto, veramente si ripete quanto è accaduto nel passato.

Ripeto, pertanto, che o c'è un impegno formale del Governo, in una situazione difficile di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, oppure non ritiro l'emendamento. Si tratta di un criterio di ripartizione.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, ha udito le affermazioni del senatore Triglia?

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo si è già espresso e ha detto quanto poteva dire essendo vincolato dalle leggi finanziaria e di bilancio che questo ramo del Parlamento, così come l'altro, ha approvato. Non posso modificare nulla di quanto ho affermato e cioè che si porranno problemi da considerare nelle sedi politiche e istituzionali competenti, ma questa norma, senatore Triglia, crea un obbligo preciso a carico dello Stato e se crea un obbligo preciso non quantificato e non coperto non è possibile, per le regole che questo Parlamento si è dato, esprimere un parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'emendamento?

TRIGLIA. Insistiamo.

PRESIDENTE. Essendo il sistema elettronico momentaneamente in sofferenza, accantoniamo la votazione dei due emendamenti 20.1 e 20.2 che sono identici.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 21.

(*Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane*)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *e*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di lire 1.241 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

4. È autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

5. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, è sostituito dal seguente:

«La tabella *A* si intende automaticamente aggiornata allorchè i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1:

alla lettera b), sostituire le parole: «di lire 1.241 per abitante» *con le altre*: «di lire 2161 per abitante»;

alla lettera c), sostituire le parole: «di lire 7.930 per abitante» *con le altre*: «di lire 15.301 per abitante»;

alla lettera d), sostituire le parole: «di lire 1.261 per abitante» *con le altre*: «di lire 2200 per abitante».

21.1 GAROFALO, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POLLINI, VETERE, VITALE

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: «maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 30 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni» *con le altre*: «maggiorato di lire 26 milioni, lire 30 milioni, lire 36 milioni, lire 40 milioni, lire 44 milioni, lire 50 milioni».

21.2 CAPPELLI, BAUSI, BEORCHIA, GUZZETTI, MORA

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. L'emendamento 21.1 si illustra da sè.

CAPPELLI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 21.2, in relazione alle dichiarazioni del Sottosegretario circa i mutui dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 21.1. Anche se auspicherei che il problema venisse risolto, non ritengo tuttavia possibile affrontarlo sotto il profilo finanziario.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, sull'emendamento 21.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso

parere contrario, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo. Passiamo alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Alberici, Andreini, Antoniazzi,

Baiardi, Benassi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,

Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura, Correnti, Consoli, Cossutta, Crocetta,

Dionisi,

Emo Capodilista,

Ferraguti, Ferrara Maurizio,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli,

Iannone, Imposimato,

Lops, Lotti,

Mantica, Margheriti,

Nespolo,

Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pinna, Pollini,

Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spadaccia, Spetič, Sposetti,

Taramelli, Tedesco Tatò, Tornati, Tripodi,

Vecchi, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,

Zuffa.

Votano no *i senatori:*

Abis, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzaretti,

Beorchia, Bernardi, Boggio, Bonora, Bosco, Busseti, Butini,

Cabras, Cappelli, Carta, Cattanei, Chimenti, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covi, Cuminetti

D'Amelio, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato,

Elia,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Florino, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo,

Gallo, Genovese, Giagu Demartini, Granelli, Guzzetti,

Ianni, Ianniello,

Lauria, Leonardi, Lombardi,

Manieri, Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Mora, Moro,

Nepi, Neri, Nieddu,

Parisi, Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Pulli,
Rezzonico, Rubner,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Sartori,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Vitalone,
Zaccagnini, Zecchino.

Sono in congedo i senatori:

Achilli, Bonalumi, Bozzello Verole, Carli, Cascia, Ceccatelli, Evangelisti, Kessler, Marniga, Melotto, Orlando, Ranalli, Riva, Vella, Zanella, Zangara.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Senatori votanti	156
Maggioranza	79
Favorevoli	62
Contrari	94

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Torniamo alla votazione degli emendamenti 20.1 e 20.2 di identico contenuto.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, sugli emendamenti 20.1 e 20.2, di identico contenuto, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.1, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori, identico all'emendamento 20.2, presentato dai senatori Triglia e Casoli.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori*:

Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Antoniazzi,

Baiardi, Benassi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Brina, Bufalini,

Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Chiesura, Consoli, Correnti, Cossutta, Crocetta,

Dionisi,

Ferraguti, Ferrara Maurizio,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli,

Iannone, Imposimato,

Lops, Lotti,

Macis, Mantica, Margheriti,

Nespolo,

Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pierri, Pinna, Pollini,

Rubner,

Santini, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spadaccia, Spetič, Sposetti,

Taramelli, Tedesco Tatò, Tornati, Triglia, Tripodi,

Vecchi, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,

Zuffa.

Votano no *i senatori*:

Abis, Aliverti, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bonora, Bosco, Busseti, Butini,

Cabras, Cappelli, Carta, Cattanei, Chimenti, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covi, Cuminetti,

D'Amelio, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Florino, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo,

Gallo, Genovese, Giagu Demartini, Granelli, Guzzetti,

Ianni, Ianniello,

Lauria, Leonardi, Lombardi,

Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Mora, Moro,

Nepi, Neri, Nieddu,

Parisi, Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Pulli,

Rezzonico,

Salerno, Salvi, Santalco, Sartori, Signori, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Toth,

Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,

Zaccagnini, Zecchino.

Sono in congedo i senatori:

Achilli, Bonalumi, Bozzello Verole, Carli, Ceccatelli, Citaristi, Graziani, Kessler, Manzini, Marniga, Melotto, Orlando, Riva, Saporito, Vella, Zanella, Zangara.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.1, idendico all'emendamento 20.2.

Senatori votanti	157
Maggioranza	79
Favorevoli	65
Contrari	92

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che sono previste altre due votazioni nominali con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, una per un emendamento e l'altra sul disegno di legge di conversione nel suo complesso, in quanto si tratta di un provvedimento collegato alla legge finanziaria.

Ricordo che l'articolo 22 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 22.

(*Disposizioni sui mutui degli enti locali*)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti a valere sulle somme rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma

è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 22:

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Articolo 22-*bis*.

(*Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari*)

1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, hanno efficacia anche per gli accertamenti definitivi».

22.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Il testo è piuttosto chiaro ed è illustrato anche nella relazione, per cui rinuncio ad illustrarlo ulteriormente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei segnalare ai colleghi della Commissione un problema relativo al comma 3 di questo

emendamento aggiuntivo. Ricordo un principio di carattere generale dell'ordinamento tributario: quando ci sono degli accertamenti definitivi non è possibile introdurre un sanatoria od un condono. Pensate solo alle complicanze che creeremmo se dovessimo approvare così com'è questo emendamento rispetto ad accertamenti che ormai hanno esaurito il rapporto tributario. Potremmo determinare dei casi di sgravi e di rimborsi e quindi innumerevoli complicanze.

Quindi, i primi due commi dell'articolo 22-*bis* possono essere accettati dal Governo, mentre chiedo ai presentatori di ritirare il comma 3.

FAVILLA, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dalla Commissione, con la cancellazione del terzo comma.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

TITOLO IV

RISANAMENTO FINANZIARIO DELLE GESTIONI LOCALI E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 23.

(*Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione*)

1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati già adottati i provvedimenti previsti nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonchè l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le deliberazioni che comportano impegni di spesa non possono essere adottate senza una specifica certificazione del ragioniere, o del segretario ove non esista il ragioniere, che dà atto della giusta imputazione della spesa, della disponibilità del fondo e della registrazione dell'impegno. Anologhe certificazioni sono obbligatorie per qualsiasi deliberazione relativa a variazioni del bilancio.

2. Le deliberazioni assunte in violazione del comma precedente sono nulle, e gli amministratori e i funzionari che le eseguono ne rispondono personalmente. Fanno eccezione le deliberazioni che siano motivatamente assunte in deroga al comma 1 al fine di far fronte a calamità o ad altre situazioni eccezionali di urgente necessità pubblica; tali deliberazioni devono però, quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni, essere sanate con speciale atto consiliare che ne specifichi i mezzi di copertura, anche a carico del bilancio dell'anno successivo ove non sia possibile farvi fronte, in tutto o in parte, con assestamenti del bilancio dell'esercizio in corso.

3. L'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se la deliberazione, regolarmente assunta, sia divenuta esecutiva o quando sia dichiarata immediatamente eseguibile per motivate ragioni attinenti al pubblico interesse e al pericolo di danno a ritardarne l'esecuzione, compresi i casi in cui ricorrano le fattispecie contemplate nel comma precedente».

23.2 VETERE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, VITALE

Al comma 3, dopo le parole: «e divenuta» *inserire le seguenti*: «o dichiarata».

23.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Vorrei chiedere il permesso di illustrare in un unico, contenuto intervento gli emendamenti 23.2, 24.2, 25.2, 25.0.1, 26.1, 27.4 e 27.0.1, cioè tutti gli emendamenti che il Gruppo comunista ha presentato in materia di risanamento finanziario degli enti locali. Sarà un intervento contenuto ma che richiede un minimo di ragionamento.

Colleghi senatori, tra ieri sera e questa mattina la discussione generale sul provvedimento in esame si è soffermata soprattutto sulla sua prima parte ed ha dato meno spazio alla questione del risanamento, che ha impegnato a lungo la Commissione e che rimane il punto chiave di ogni intervento che voglia ricostruire un ruolo effettivo ed una funzione autonoma per gli enti locali.

Il primo elemento da considerare quando affrontiamo questo problema è che il fenomeno del dissesto e degli squilibri strutturali di bilancio investe una quota molto larga di enti locali. Il Governo stima che siano circa 1.250, ma esiste una stima dell'ANCI, sia pur parziale, che fa pensare sia ben più larga la fascia della difficoltà. Proprio l'ampiezza di questo fenomeno dovrebbe far giustizia di una interpretazione interessata, ma anche grossolana, che tende a ricercare le cause del dissesto solo e unicamente nella irresponsabilità o nella cattiva gestione degli amministratori.

Naturalmente, non siamo per nascondere nè per assolvere nè tanto meno per coprire comportamenti non proprio cristallini che pur esistono e che devono essere snidati e perseguiti. Al contrario, vogliamo rintracciare ed evidenziare tutte le cause del dissesto, anche quelle che non dipendono direttamente dal comportamento degli amministratori locali, proprio per impedire un'operazione di camuffamento per cui tutti sono allo stesso modo responsabili o irresponsabili e quindi nessuno risponde di una responsabilità diretta, concreta e accertata.

Se guardiamo con spirito di verità alle ragioni del dissesto, non possiamo non convenire che questo dissesto è prima di tutto figlio di una politica centralistica, quella politica centralistica che via via ha soffocato ogni autonomia finanziaria degli enti locali e che si è accompagnata nel corso degli anni ad una sostanziale riduzione dei trasferimenti dallo Stato verso il sistema delle autonomie. Però, se è così, colleghi senatori, allora la questione del risanamento non siamo in grado di affrontarla se non cambia radicalmente questa tendenza e se non si ricostruisce una solida, chiara e certa autonomia finanziaria degli enti locali. Ma è proprio questo il passo che il Governo non vuol fare, non lo fa sostituendo la mancanza di volontà politica in questa direzione con un provvedimento che gli stessi colleghi della maggioranza stentano a difendere e che abbina un iniquo balzello spacciato per autonomia impositiva ad una versione del risanamento tutta centralistica, autoritaria e incapace di raggiungere gli obiettivi che si vuol prefissare.

Onorevoli colleghi, non neghiamo che il lavoro della Commissione in qualche parte abbia modificato i tratti più vessatori del primo testo presentato dal Governo, ma questo impegno, per molti versi apprezzabile, si è svolto tutto all'interno di una linea che non ha saputo e non ha voluto mettere in discussione in maniera radicale le scelte fatte da questo decreto.

Per questi motivi abbiamo presentato un insieme di emendamenti che si basano sul principio dell'autonomia e della responsabilità degli enti locali, che puntano a rendere le autonomie protagoniste attive del loro risanamento, senza rinunciare nè al rigore dei controlli, nè a quell'insieme di garanzie che devono rendere l'operazione di risanamento un risultato certo e non una opzione aleatoria e discrezionale. È per questo che li ripresentiamo in Aula, li ripresentiamo perchè siamo convinti che essi manifestano uno sforzo per dare una risposta vera, anche se parziale, ai problemi del risanamento e perchè essi cercano di aderire alla concretezza della realtà frastagliata e multiforme degli enti locali in maniera duttile ed articolata e non nascondono, come invece fa il Governo, dietro la parola d'ordine di un rigore fasullo gestito in maniera verticistica, la volontà di fare una pura operazione di taglio che è assolutamente indifferente ed estranea ad una vera scelta di risanamento.

Anche l'emergenza, onorevoli colleghi, deve avere un segno, un indirizzo che almeno non chiuda o non renda più difficile la via della riforma e di un effettivo risanamento. Noi indichiamo questa strada con i nostri emendamenti che spero di avere illustrato, non singolarmente ma nella loro ragione generale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FAVILLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 23.1, la Commissione ha presentato tutta una serie di emendamenti costituiti da una nuova stesura degli articoli 24, 25 e 26 e anch'io seguirò il criterio di unitaria illustrazione adottato dal senatore Garofalo. All'articolo 23 è stata aggiunta una sola modifica che riguarda l'esecutività delle deliberazioni.

Con gli emendamenti 24.1 e 25.1 abbiamo proposto, inoltre, di sostituire gli articoli 24, 25 e 26. Il contenuto è affine a quello indicato dal Governo, anche se la nuova formulazione tende ad obbligare i comuni ad essere essi stessi gli artefici del risanamento, lungo direttrici e binari prestabiliti. In questo modo riteniamo che il risanamento della gestione economica e finanziaria venga concretamente avviato con la fattiva collaborazione dei comuni.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, la Commissione esprime parere contrario dal momento che essa stessa è favorevole ad una logica diversa, costituita dai suoi emendamenti che sono quelli da me prima citati.

Il relatore si dichiara pertanto contrario all'emendamento 23.2, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori e naturalmente favorevole all'emendamento 23.1, presentato dalla Commissione.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Vetere a da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 24.

(*Riconoscimento di debiti fuori bilancio*)

1. Per ciascun debito fuori bilancio esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministrazione provinciale, il comune e la

comunità montana provvedono, con motivata deliberazione consiliare, al relativo riconoscimento, indicando i mezzi di copertura e stanziando i relativi fondi in bilancio.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove la fornitura o prestazione sia stata eseguita per l'espletamento di pubblici servizi di competenza dell'ente locale.

3. Nei casi di mancata applicazione della disciplina prevista nei commi 1 e 2, gli enti locali adottano i provvedimenti di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. In tal caso, l'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio si realizza esclusivamente allegando al documento contabile l'elenco ricognitivo predisposto sulla base di attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Il riconoscimento del debito fuori bilancio viene disposto contestualmente al provvedimento di riequilibrio secondo la disciplina dei commi 1 e 2. L'impegno sull'esercizio in corso ed inderogabilmente sui quattro esercizi immediatamente successivi deve essere suddiviso in parti uguali e non può essere successivamente modificato.

4. L'ente è tenuto a convenire con i creditori una corrispondente rateizzazione ed a stanziare in bilancio annualmente i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

5. Il comitato regionale di controllo è tenuto ad inviare copia della deliberazione, unitamente al proprio parere sugli effetti economico-finanziari dell'operazione, alla procura generale della Corte dei conti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Riconoscimento di debiti fuori bilancio*)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e con deliberazioni dei rispettivi consigli provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori

bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione ed ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso ed a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) assumere mutui per investimenti, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma 8, con ammortamento a carico del loro bilancio, fino al limite massimo di lire 150.000, per abitante, di capitale mutuabile, per ciascun anno, ed entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43».

24.1 LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Fermo, in via generale, il disposto dell'articolo 212 del regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297, per il riconoscimento dei

debiti fuori bilancio esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministrazione provinciale e il comune provvedono con motivata deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data anzidetta, sulla base di apposito elenco accompagnato da relativa documentazione.

2. Il consiglio delibera il riconoscimento dei debiti anzidetti che dipendano da forniture o prestazioni eseguite per il funzionamento dell'ente e dei relativi servizi ed ai fini di pubblico interesse che l'ente persegue.

3. La deliberazione è sottoposta all'esame del competente organo regionale di controllo che può chiedere ulteriori elementi e che può formulare rilievi da sottoporre al consiglio che si pronuncia in ordine ai medesimi.

4. La deliberazione, con l'attestazione in calce del favorevole esito dell'esame effettuato dal competente organo regionale di controllo, comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, definitiva sanatoria a tutti gli effetti. Tale deliberazione è allegata al conto consuntivo dell'esercizio 1988.

5. Per i mezzi di copertura e lo stanziamento dei relativi fondi in bilancio, l'ente può, in casi di necessità per il riequilibrio di gestione, richiedere l'applicazione delle misure di cui al successivo articolo».

24.2 VETERE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE

Invito i presentarori ad illustrare l'emendamento 24.2.

GAROFALO. L'emendamento 24.2 è già stato illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 24.2.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento 24.2 e favorevole all'emendamento 24.1 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 24.2 è quindi precluso.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 25.

(*Risanamento degli enti locali dissestati*)

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovino in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento dei servizi essenziali

possono chiedere, con delibera consiliare, al Ministro dell'interno la pubblica dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale.

2. L'organo regionale di controllo, qualora rilevi i presupposti della situazione di cui al comma 1, li segnala all'ente locale ed al Ministro dell'interno, il quale può chiedere che il consiglio dell'ente locale stesso si pronunci sui rilievi dell'organo di controllo ai sensi ed ai fini di cui al medesimo comma 1.

3. L'istanza di dissesto è istruita dalla commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, con ampia facoltà di accesso agli atti dell'ente interessato e di richiesta di ogni utile elemento. Qualora verifichi la situazione di cui al comma 1, la commissione propone al Ministro dell'interno la dichiarazione di dissesto e l'approvazione del relativo piano di risanamento. Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto.

4. Il provvedimento è notificato all'ente interessato e gli estremi dello stesso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nell'albo dell'ente.

5. La dichiarazione di dissesto ed il relativo piano di risanamento possono prevedere le prescrizioni economiche, finanziarie, organizzative e contabili necessarie, compresa la soppressione di servizi non essenziali. Lo Stato può assegnare contributi erariali in modo da assicurare trasferimenti ordinari fino al limite del 100 per cento delle medie nazionali delle classi demografiche di appartenenza, come definite all'inizio di ciascun anno, entro il limite di cento miliardi. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. Le risorse occorrenti sono prededotte dal riparto del fondo perequativo nell'anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto. Può essere anche prevista, per uno o più anni, l'autorizzazione a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operazioni a lungo termine con gli enti locali, a ripiano del disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio esistenti al 31 dicembre 1988.

6. I mutui contratti a norma del comma 5 possono, a richiesta dell'ente, essere assistiti dal contributo erariale ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 21 e nei limiti degli stanziamenti a tal fine preordinati. In tal caso è fatto divieto di assunzione e contrazione di mutui per tutto l'anno.

7. La commissione, qualora proponga lo stato di dissesto, invia gli atti alla procura generale della Corte dei conti per quanto di competenza e, nel caso in cui constati gravi e ripetute violazioni di legge da parte degli organi in carica dell'ente, propone al Ministro dell'interno di attivare le procedure di legge per lo scioglimento del consiglio.

8. La Corte dei conti decide sulla responsabilità del dissesto. Gli amministratori dichiarati responsabili sono ineleggibili alla carica di consigliere provinciale e comunale.

9. Le prescrizioni del piano di risanamento contenute nel provvedimento dichiarativo di dissesto sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferirne lo stato di attuazione nella relazione al conto consuntivo.

10. Gli interventi finanziari straordinari dello Stato vengono a cessare qualora l'ente non attui le prescrizioni del piano, fermo restando l'obbligo per gli enti di pagare le rate di ammortamento dei mutui eventualmente contratti ai sensi del comma 5.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 25.

(*Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi*)

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione ed ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate – e documentate in allegato – le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) il provento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;

3) le entrate *una tantum*;

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *b*) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza,

come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie debbono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al Comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulle capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, ad assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire cento miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso

decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il Comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23 nonchè al presente articolo».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.

25.1 LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I comuni e le province che hanno accertato un disavanzo d'amministrazione e riconosciuto debiti fuori bilancio a norma del precedente articolo 24, possono richiedere una integrazione del trasferimento statale a copertura di spese e di minori entrate conseguenti a fatti oggettivamente determinati.

2. Si considerano fatti oggettivamente determinati:

a) la mancata attribuzione all'ente del trasferimento statale sostitutivo della sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983 n. 730;

b) la sostanziale riduzione di entrate patrimoniali, quand'esse concorrevano, annualmente, secondo il gettito medio dell'ultimo triennio antecedente al 1977, per almeno un decimo alle entrate proprie dell'ente;

c) l'accertamento di un disavanzo del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, gestito in economia, determinato dalle limitazioni imposte, con legge o con provvedimenti amministrativi, all'adeguamento delle relative tariffe, quando annualmente, nel triennio anteriore al 1986, sia ammontato ad almeno un decimo delle entrate proprie dell'ente;

d) la registrazione di squilibri di spesa determinati per il personale previsto in piante organiche regolarmente approvate prima del 31 dicembre

1980, ma assunto successivamente a tale data per lo svolgimento dei relativi concorsi autorizzati per legge;

e) l'accollo di oneri per la gestione del personale e dei beni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e di altre istituzioni disciolte con legge nazionale e regionale, per la parte non compensata da contributi statali o regionali o dalle entrate derivanti dai beni trasferiti;

f) la realizzazione di una minore entrata dovuta alla differenza tra quanto ricevuto con trasferimento aggiuntivo nel 1987 sulla base dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e quanto riscosso direttamente o ricevuto come trasferimento statale per il 1988, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

g) la sopravvenienza di passività costituite da somme dovute in seguito a sentenze passate in giudicato, ivi comprese quelle per indennità di esproprio che non abbiano trovato finanziamento ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 458;

h) altri fatti che possono essere individuati con decreto del Presidente della Repubblica, a norma del successivo articolo 27-*bis*, che fisserà anche i criteri per la determinazione delle integrazioni e le relative modalità di assegnazione.

3. Nel caso che l'integrazione assegnata a norma dei commi precedenti non copra il fabbisogno per il risanamento della situazione pregressa, l'ente, in deroga all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, può:

a) utilizzare le quote dei mutui per investimenti, già contratti, e residuate ad opere ultimate. Con delibera consiliare si dà atto del completamento dell'opera, delle quote residue e del loro nuovo utilizzo. Copia della delibera, divenuta esecutiva in seguito al favorevole esame del competente organo regionale di controllo, è trasmessa all'Istituto mutuatario interessato e al Ministero dell'interno;

b) assumere, per una sola volta, mutui a ripiano del disavanzo effettivo di amministrazione, pari al risultato contabile di amministrazione al 31 dicembre 1988, rettificato dal totale dei debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi del precedente articolo 24. Per tali mutui possono anche essere utilizzati i contributi statali, ai sensi dell'articolo 21, fermi restando i limiti ivi stabiliti per i contributi medesimi.

4. Le quote dell'integrazione di cui ai commi 1 e 2 attinenti a fatti che continueranno a dispiegare effetti squilibranti anche per gli esercizi successivi all'anno 1988, sono consolidate nel trasferimento ordinario, nella misura dell'80 per cento dell'ammontare riconosciuto in via ricorrente.

5. Per gli enti che assumono i mutui di cui al precedente comma 3, lettera *b*), si deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488; può anche, in caso di necessità, derogarsi all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sino a quando non sarà diversamente stabilito in relazione a nuovi provvedimenti legislativi di autonomia impositiva o di riforma della finanza locale.

6. In attesa dell'espletamento delle procedure per la contrazione dei mutui di cui al precedente comma 3, lettera *b*), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti le anticipazioni necessarie al fine di far fronte ai pagamenti indifferibili ed urgenti, considerando tali le competenze arretrate del personale dipendente, le somme dovute per legge a scadenza determinata, le somme per le quali sia stato emesso o richiesto decreto ingiuntivo, nonchè le somme per le quali sia decorso il termine per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 153.

7. Le anticipazioni di cui al precedente comma sono concesse sulla base delle domande degli enti, corredate di apposita certificazione che dia atto dell'ammontare del disavanzo effettivo di amministrazione come definito al comma 3, lettera *b*), e dell'importo del mutuo necessario al ripiano del medesimo. Nelle more dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1988, il risultato contabile è desunto dal verbale di chiusura dei conti al 31 dicembre 1988 e dalla delibera ricognitiva dei debiti fuori bilancio, regolarmente approvata, ai sensi del precedente articolo 24. Comunque l'anticipazione non potrà superare il 70 per cento dell'importo del mutuo necessario al ripiano del disavanzo effettivo. Le ulteriori modalità e condizioni saranno fissate con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite l'ANCI e l'UPI.»

25.2 VETERE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 25.2

GAROFALO. L'emendamento 25.2 è stato già illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Vorrei proporre una correzione formale all'emendamento 25.1 presentato dalla Commissione. Proponiamo di sostituire al rigo sedicesimo del comma 5 le parole: «Per l'attivazione delle entrate proprie debbono essere» con le altre: «Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere».

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dalla Commissione, con la modifica proposta dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 25.2, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori, è pertanto precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Articolo 25-*bis*.

«1. In attesa della riforma della finanza locale e in via del tutto eccezionale per l'anno 1989, i Comuni e le Province che si trovano in condizioni di squilibrio ai fini del bilancio di mera competenza 1989, possono richiedere, per il pareggio del bilancio medesimo, l'applicazione delle misure di cui al successivo comma 3.

2. Si considerano in condizioni di squilibrio i bilanci di competenza 1989 per i quali non si riesca a conseguire il pareggio economico, nonostante l'applicazione della disciplina delle entrate proprie dell'ente ai limiti massimi consentiti dal presente decreto e nonostante il contenimento delle spese correnti per beni e servizi, personale e trasferimenti entro il limite complessivo degli impegni per le spese medesime dell'esercizio 1987, maggiorato del 14 per cento. Fanno eccezione al limite predetto le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata e le spese per servizi di carattere produttivo gestiti in economia che trovino compensazione nelle corrispondenti previsioni di entrata.

3. Gli enti che si trovino nelle condizioni previste dai precedenti commi, al fine di ottenere il pareggio del bilancio 1989, possono richiedere l'erogazione di contributi erariali integrativi in modo da assicurare trasferimenti ordinari fino al limite del 100 per cento delle medie nazionali delle classi demografiche di appartenenza, riferite all'anno precedente.

4. Le deliberazioni di bilancio degli enti che ricorrono alle misure di cui al comma 3, danno specificamente atto dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti e della dimostrazione della quantificazione delle entrate stesse. Inoltre, gli enti anzidetti sono tenuti a non utilizzare le nuove e maggiori entrate che si verifichino in corso d'anno e a destinarle, in sede di assestamento finale del bilancio, a riduzione del contributo integrativo e della anticipazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 3.

5. L'erogazione del contributo integrativo e dell'anticipazione di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), è subordinata alla presentazione di apposita certificazione le cui modalità saranno stabilite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI.

6. Al fine di contenere l'onere a carico della finanza pubblica, per i mutui in ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano regolati ad un tasso di interesse superiore di due punti a quello determinato ai sensi del precedente articolo 22, comma 2, gli enti locali e gli istituti mutuanti sono tenuti a rinegoziare il rimborso del debito ancora in essere ad un tasso non superiore al limite di cui al presente comma, tenute ferme le scadenze previste per la corresponsione delle rate residue. Il contributo statale per i mutui rinegoziati

viene decurtato del 50 per cento della minore spesa annua conseguente alla rinegoziazione. All'istituto mutuante inadempiente è interdetta la concessione di nuovi mutui agli enti locali».

25.0.1 VETERE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, VITALE, POLLINI

Questo emendamento è precluso.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 26 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 26.

(*Mobilità del personale degli enti locali dissestati*)

1. Le amministrazioni provinciali e i comuni di cui è stato dichiarato il dissesto finanziario sono tenuti, entro venti giorni dal decreto relativo, a trasmettere alla commissione centrale per la finanza locale un attestato del presidente dell'amministrazione provinciale o del sindaco ricognitivo della dotazione organica vigente con allegati i relativi atti deliberativi.

2. La commissione centrale per la finanza locale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, provvede alla rideterminazione della pianta organica degli enti di cui al comma 1, tenuto conto del piano di risanamento finanziario degli stessi, nonchè di criteri di efficienza e funzionalità dei servizi da loro gestiti.

3. La rideterminazione degli organici da parte della commissione centrale per la finanza locale è presupposto per l'attuazione dei benefici previsti dal piano di risanamento finanziario.

4. La commissione centrale della finanza locale comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, l'entità dei contingenti di personale appartenente a profili professionali dichiarati in esubero a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'attuazione della mobilità disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1988, n. 185, e dalle disposizioni vigenti in materia di mobilità al momento della dichiarazione di dissesto dell'ente.

5. Il personale soggetto alla mobilità di cui al comma 4 può essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risulti vacante un posto di corrispondente qualifica e profilo professionale rientrante nella pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, compatibilmente con le prescrizioni dettate con il piano di risanamento finanziario.

6. È fatto divieto agli enti di cui è stato dichiarato il dissesto finanziario, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione delle rideterminazioni organiche operate dalla commissione centrale per la finanza locale, di variare la propria pianta organica così come rideterminata.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Prima di ricorrere alle misure straordinarie di cui agli articoli 25 e 25-*bis*, gli enti devono sottoporre a speciale esame del consiglio le misure immediatamente praticabili ai fini:

a) di una selezionata qualificazione della spesa e di un contenimento dei costi dei servizi;

b) di una ristrutturazione degli apparati dell'ente improntata a criteri di economicità e di efficienza;

c) di una espansione delle entrate proprie dell'ente.

2. In particolare, gli enti devono sottoporre ad un approfondito esame del consiglio le spese per il personale, verificando quali misure possano adottarsi, in via immediata, per realizzare riduzione di spese, modifiche di piante organiche, conversione di posti, blocco parziale o totale di assunzioni per i posti che sono o si rendono vacanti, riduzione od eliminazione totale del personale a tempo determinato.

3. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi sono sottoposte all'esame del competente organo regionale di controllo che può chiedere ulteriori elementi e che può formulare rilievi da sottoporre al Consiglio che si pronuncia in ordine ai medesimi.

4. Tali deliberazioni devono essere allegate al bilancio del 1989.

5. In base alle deliberazioni di cui al comma 2, è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica - l'entità dei contingenti di personale appartenenti ai profili professionali dichiarati in esubero, ai fini dell'attuazione della mobilità disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 agosto 1988, n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 agosto 1988, e dalle disposizioni vigenti in materia di mobilità all'atto della comunicazione.

6. Il personale soggetto alla mobilità può essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risulti vacante un posto di corrispondente qualifica e profilo professionale rientrante nella pianta organica rideterminata e l'ente intenda ricoprirlo.

7. Ferme le misure immediate di cui ai precedenti commi, i comuni e le province che abbiano fatto ricorso alle misure straordinarie di cui agli articoli 25 e 25-*bis*, sono tenuti ad adottare, insieme al bilancio 1990, un piano di riequilibrio di durata non superiore a cinque anni, con riguardo ai punti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 in una proiezione programmatica pluriennale e tenuto conto dei nuovi provvedimenti di autonomia impositiva o di riforma della finanza locale che saranno adottati o, in mancanza, di altre misure che saranno adottate con successivi provvedimenti legislativi».

26.1 VETERE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE

Questo emendamento è precluso dall'approvazione dell'emendamento 25.1.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 27.

(*Revisori dei conti degli enti locali dissestati*)

1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25 per la revisione della propria gestione nominano un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonchè tra i ragionieri di altri enti locali ed i funzionari dirigenti e direttivi dei Ministeri dell'interno e del tesoro che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio.

2. Valgono per i revisori dei conti le stesse incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali e per i sindaci delle società per azioni.

3. Il collegio dura in carica tre anni. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente. Il trattamento economico è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata, sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

4. Il collegio riferisce al consiglio sul progetto di bilancio annuale, sul progetto di bilancio pluriennale, sulle sue variazioni e sulla relazione previsionale e programmatica; vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale e riferisce al consiglio sulla corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale alle risultanze delle scritture dell'ente, sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine, il collegio può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I Consigli comunali o provinciali nominano una commissione consiliare cui spetta, in via continuativa, di vigilare e di riferire al Consiglio sulla gestione finanziaria e patrimoniale, sul rispetto del bilancio e sul conto consuntivo, nonchè sui contratti e sulla loro esecuzione.

2. La commissione è affiancata da uno, due o tre esperti – scelti tra ragionieri e funzionari direttivi di altri enti locali – rispettivamente per i comuni sino a 30.000 abitanti, per i comuni sino a 100.000 abitanti, per i comuni superiori a 100.000 abitanti e per le province.

3. La commissione e gli esperti hanno diritto di prendere visione di ogni documento amministrativo e contabile, di effettuare verifiche e accertamenti e di riferire al Consiglio, in via ordinaria ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Le relazioni devono in ogni caso

evidenziare in modo distinto i pareri in linea tecnica espressi dagli esperti e quelli conclusivi espressi dalla commissione».

27.4 VETERE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25, per la revisione della propria gestione nominano un revisore, nel caso di enti con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti, e, negli altri casi, un collegio di revisori composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonchè tra i ragionieri e i segretari comunali di altri comuni che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio».

27.1 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il revisore, ovvero, rispettivamente, il collegio dei revisori, dura in carica tre anni».

27.2 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il revisore, ovvero il collegio, vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale; attesta al consiglio la corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale, alle risultanze delle scritture dell'ente, riferisce sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine il revisore, ovvero il collegio, può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati».

27.3 LA COMMISSIONE

Onorevoli senatori l'emendamento 27.4, presentato dal senatore Vetere da altri senatori, è precluso.

Invito il relatore ad illustrare i restanti emendamenti.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, questi emendamenti che sono già illustrati nella relazione che accompagna il disegno di legge, sono abbastanza chiari nel loro contenuto. Per questo motivo, ritengo di non dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 27:

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Articolo 27-*bis*

1. L'individuazione specifica dei fatti indicati all'articolo 25, comma 2, lettera *h*), è effettuata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, previo parere di una commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori, sentite l'ANCI e l'UPI.

2. Il decreto deve specificare i fatti oggettivi che, oltre a quelli già indicati al comma 2 dell'articolo 25, hanno concorso a determinare particolari condizioni di squilibrio economico-finanziario degli enti, in dipendenza delle discipline di finanza locale parziali e provvisorie, nonchè in dipendenza dei ritardi nella definizione delle discipline stesse, tenuto anche conto di particolari riflessi prodottisi in conseguenza del mancato rispetto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il decreto medesimo, in rapporto ai diversi effetti di ciascuno dei fatti individuati, deve fissare i criteri per la determinaziione dei contributi integrativi, specificando quali siano da assegnare *una tantum* per il risanamento della situazione pregressa e quali siano anche da assegnare in via ricorrente, sino alla riforma della finanza locale, ove si tratti di fatti i cui effetti squilibranti continuino a proiettarsi anche negli esercizi successivi al 1988. Il decreto fissa altresì le modalità e le documentazioni da produrre per l'ottenimento dei contributi integrativi.

4. Ai fini della individuazione dei fatti oggettivi di cui al comma 2, gli enti interessati trasmettono al Ministero dell'interno, entro 180 giorni dall'emanazione del decreto, le segnalazioni necessarie, debitamente documentate fermi restando gli adempimenti successivi all'emanazione del decreto per la richiesta e l'ottenimento dei contributi integrativi.

5. Le segnalazioni trasmesse dagli enti locali, con le relative documenta-

zioni, sono sottoposte alla commissione parlamentare di cui al comma 1, insieme allo schema di decreto».

27.0.1 VETERE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE

Onorevoli senatori, anche questo emendamento è precluso dalle precedenti votazioni.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 28 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 28.

(*Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana*)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per l'anno 1987, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

3. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «per l'anno 1987» *con le altre*: «limitatamente all'anno 1987 e a titolo di anticipazione».

28.1 SCIVOLETTO, VITALE, CROCETTA, GAMBINO, GRECO, BERTOLDI, GALEOTTI, BRINA, TRIPODI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo ha una importanza particolare perchè sostituisce, in effetti, un vero e proprio disegno di legge. Per questo motivo mi occorrerà qualche minuto in più per illustrare l'emendamento che, a nome del Gruppo comunista, ho presentato.

Come i colleghi sanno, l'articolo 28 del decreto-legge in esame ha per oggetto la determinazione del contributo di solidarietà nazionale della regione siciliana. Questo fondo di solidarietà è previsto dall'articolo 38 dello Statuto speciale della regione siciliana che recita testualmente: «Lo Stato verserà annualmente alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione dei lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo». Dal 1961 questa somma è stata ancorata ad una aliquota delle imposte di fabbricazione riscossa in Sicilia e la suddetta aliquota (per riferirci soltanto all'ultimo decennio) è stata fissata al 90 per cento delle imposte di fabbricazione con la legge n. 182 del 1978, relativa al quinquennio 1977-1981, ed elevata al 95 per cento con la legge n. 470 del 1984, relativa al quinquennio 1982-1986.

Quindi, si pone il problema di un intervento legislativo che determini l'ammontare del fondo di solidarietà per il quinquennio 1987-1991. Il Governo, con l'articolo 28 del presente decreto-legge, che riguarda peraltro materia di natura diversa, affronta la questione soltanto per un anno – per il 1987 – e ciò è in contrasto con l'articolo 38 dello Statuto siciliano (che come tutti sappiamo è stato approvato e recepito con legge costituzionale) che fa esplicito riferimento alla revisione quinquennale del fondo. Inoltre ciò è in contraddizione con il disegno di legge n. 3096, presentato dal Ministro del tesoro alla Camera dei deputati il 4 agosto 1988, che affronta il problema della determinazione del fondo di solidarietà per la Sicilia per il quinquennio 1987-1991, il cui *iter* si è bloccato nell'altro ramo del Parlamento.

Onorevoli colleghi, a tutto ciò si aggiunge una seconda questione altrettanto grave che riguarda la riduzione secca, dal 95 per cento all'86 per cento, dell'aliquota cui commisurare il fondo di solidarietà, così come proposto dall'articolo 28 del presente decreto-legge. Ciò è in violazione degli impegni presi dal Governo in varie occasioni davanti al Parlamento. Infatti, il ministro Amato, nella seduta del Senato del 6 dicembre 1987, in sede di esame della legge finanziaria 1988, prendendo la parola sugli emendamenti presentati da vari Gruppi politici relativi al fondo di solidarietà, ha detto testualmente: «Rispetto a questi emendamenti sottolineo che lo stanziamento viene prefigurato in fondo globale e sulla base aritmetica del 95 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione. È chiaro che a riscossione avvenuta, ove la cifra risultasse diversa da quella prevista, l'assestamento non potrebbe non darne atto». Ebbene, la cifra è risultata diversa (superiore di circa 130 miliardi), ma l'assestamento e lo stesso Governo non ne hanno dato atto.

Inoltre, il ministro Mattarella, in sede di comunicazioni in ordine al fondo di solidarietà per la Sicilia, davanti alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, il 27 luglio 1988, in rapporto al disegno di legge n. 3096 (prima richiamato), ha affermato testualmente: «Voglio comunque ripetere che, come chiarito nel comunicato del Consiglio dei ministri, la definizione di quella cifra, cioè l'86 per cento, ha carattere anticipatorio». Tuttavia, cari colleghi, di questo carattere di anticipazione, come tutti possiamo constatare, non vi è alcuna traccia nel provvedimento in esame. Anzi, se colleghiamo l'articolo 28 del decreto che stiamo esaminando con la

previsione in fondo globale della finanziaria 1989 e con la legge recentemente approvata dal Parlamento, concernente «Norme in materia di finanza regionale» ci accorgiamo che in modo tortuoso, confuso e furbesco si interviene da parte del Governo, con strumenti diversi, per cadenza annuale e stabilendo una cifra fissa, cioè operando un congelamento sostanziale del fondo: scelta che è in contrasto con lo spirito e la lettera dell'articolo 38 dello Statuto e in stridente contraddizione con il drammatico aggravarsi della situazione siciliana sul terreno economico, sociale ed occupazionale, oltre che su quello della legalità democratica.

Siamo pertanto lontani dall'aliquota del 100 per cento richiesta dalla Sicilia, da quella del 95 per cento promessa dal ministro Amato rispetto alla quale la Sicilia perderà nei prossimi 5 anni 1871 miliardi, siamo lontani dal carattere anticipatorio affermato dal ministro Mattarella, nonchè dalla definizione complessiva dei rapporti finanziari Stato-regione siciliana. In sostanza, siamo in presenza di un modo di governare nel quale si intrecciano confusione ed improvvisazione, tendenze neocentralistiche, attacco alle autonomie regionali e agli istituti speciali e spinte antimeridionalistiche. Anche di ciò ha tenuto conto la Commissione parlamentare per le questioni regionali che, nella seduta del 16 marzo 1989, ha espresso all'unanimità parere contrario sull'articolo 28 del decreto-legge che stiamo esaminando.

Con l'emendamento 28.1, che non comporta per l'anno finanziario cui si riferisce il decreto alcuna maggiore spesa, motivo per cui non ha fondamento a nostro avviso il parere contrario della Commissione bilancio, il Gruppo comunista intende ribadire e rimarcare il carattere eccezionale e delimitato dell'intervento legislativo annuale proposto dal Governo ed il carattere di anticipazione dell'aliquota dell'86 per cento in vista dei futuri accordi Stato-regione. Con l'emendamento, infatti, si lascia aperto e non compromesso il discorso sulla determinazione del fondo di solidarietà; si dà l'opportunità al Governo di recuperare un certo tasso di serietà e di credibilità nei confronti del Parlamento, davanti al quale ha assunto precisi impegni; si richiama l'urgenza di una iniziativa legislativa di ampiezza quinquennale; si sollecita la definizione, dopo quarant'anni, dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione siciliana, una regione a rischio nei confronti della quale sarebbe grave e irresponsabile attenuare, su ogni terreno, il grado di solidarietà nazionale.

Con queste motivazioni, colleghi, noi chiediamo a tutto il Senato di approvare l'emendamento che ho testè illustrato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Premetto che in merito a questo emendamento vi è il parere contrario della 5ª Commissione. In ogni caso, la Commissione, pur tenendo conto del parere della Commissione per le questioni regionali, aveva già invitato i presentatori a ritirarlo. Inoltre, il relatore ritiene che l'articolo, così come è proposto dal Governo, non stabilisca se l'adeguamento ha carattere di anticipazione o meno e quindi lascia aperto il problema; viceversa, l'approvazione di questo emendamento lo interpreterebbe in un modo univoco e questo è il motivo per cui esprimo parere contrario.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ricordando il parere contrario della Commissione bilancio, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, sull'emendamento 28.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo. Passiamo alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.1, presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 21*).

Presidenza del presidente SPADOLINI

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si deve procedere alla votazione dell'emendamento 28.1, presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei rivolgere un invito ai presentatori dell'emendamento 28.1 a trasformarlo in ordine del giorno.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, decliniamo l'invito che ci è stato rivolto dal relatore e manteniamo l'emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.1, presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale.

La Presidenza decide di togliere la seduta. Convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 31 marzo 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 31 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale (1621) (*Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi (1622).

2. Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato (1623).

3. Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno (1533).

La seduta è tolta (*ore 21,05*).

Allegato alla seduta n. 236

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 29 marzo 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SCEVAROLLI, MANIERI e AGNELLI Arduino. – «Interpretazione autentica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista» (1661);

VISIBELLI. – «Integrazione e modifica all'articolo 238, n.4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per autorizzare l'attività peschiva anche a soggetti penalmente condannati» (1662).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, IMPOSIMATO, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, TOSSI BRUTTI e BATTELLO. – «Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato» (1663);

PECCHIOLI, VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI, GAMBINO, CHIESURA e IANNONE. – «Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione» (1664);

POLLICE. – «Disposizioni in materia di finanziamento pubblico dei partiti» (1665);

MANIERI e CUTRERA. – «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BOMPIANI. – «Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università» (1660), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), ha approvato i seguenti disegni di legge: CAPPELLI ed altri. - «Tutela della ceramica artistica e tradizionale» (808); BOZZELLO VEROLE ed altri. - «Tutela della ceramica artistica» (1041) e: CONSOLI ed altri. - «Tutela della ceramica di qualità e della ceramica italiana» (1147), *in un testo unificato, con il seguente titolo:* «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità».

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 29 marzo 1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera. Sentenza n. 163 del 9 marzo 1989 (*Doc.* VII, n. 138).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Mozioni

POLLICE, ABIS, ACHILLI, ACONE, AGNELLI Arduino, ALBERICI, ALIVERTI, ANDÒ, ANDREINI, ANDRIANI, ANTONIAZZI, ARFÈ, ARGAN, AZZARÀ, AZZARETTI, BAIARDI, BARCA, BATTELLO, BAUSI, BENASSI, BEORCHIA, BERLINGUER, BERTOLDI, BISSI, BISSO, BOATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOFFA, BOLDRINI, BOLLINI, BONORA, BOSCO, BOSSI, BRINA, BUFALINI, BUSSETI, CABRAS, CALLARI GALLI, CANNATA, CARDINALE, CASADEI LUCCHI, CASCIA, CASOLI, CAVAZZUTI, CHIARANTE, CHIAROMONTE, CHIESURA, CHIMENTI, CISBANI, COLOMBO, CONDORELLI, CONSOLI, CORRENTI, CORTESE, COSSUTTA, COVIELLO, CROCETTA, CUTRERA, D'AMELIO, DE CINQUE, DELL'OSSO, DE ROSA, DE VITO, DI LEMBO, DIONISI, DONATO, DUJANY, EMO CAPODILISTA, FABRIS, FAVILLA, FERRAGUTI, FERRARA Maurizio, FERRARA Pietro, FERRARI-AGGRADI, FIORI, FOA, FOGU, FONTANA Alessandro, FONTANA Giovanni, FONTANA Walter, FRANCHI, FRANZA, GALEOTTI, GAMBINO, GAROFALO, GENOVESE, GIACCHÈ, GIACOMETTI, GIACOVAZZO, GIANOTTI, GIOLITTI, GIUSTINELLI, GOLFARI, GRANELLI, GRASSI BERTAZZI, GRAZIANI, GRECO, GUIZZI, GUZZETTI, IANNI, IANNONE, IMBRÌACO, IMPOSIMATO, INNAMORATO, LAMA, LAURIA, LEONARDI, LIBERTINI, LONGO, LOPS, LOTTI, MACALUSO, MACIS, MAFFIOLETTI, MANCIA,

MANIERI, MANZINI, MARGHERITI, MARIOTTI, MARNIGA, MAZZOLA, MERAVIGLIA, MERIGGI, MESORACA, MICOLINI, MORA, MORO, MURMURA, NATALI, NEBBIA, NERI, NESPOLO, NOCCHI, ONGARO BASAGLIA, ONORATO, ORLANDO, OSSICINI, PAGANI, PARISI, PATRIARCA, PECCHIOLI, PERINA, PERUGINI, PETRARA, PIERALLI, PIERRI, PINNA, PINTO, PIZZO, PIZZOL, POLLINI, PULLI, PUTIGNANO, RANALLI, REZZONICO, RIGO, RIVA, ROSATI, ROSSI, RUFFINO, SALERNO, SALVATO, SANTINI, SARTORI, SCARDAONI, SCIVOLETTO, SENESI, SERRI, SIRTORI, SPETIČ, SPOSETTI, TAGLIAMONTE, TARAMELLI, TEDESCO TATÒ, TORLONTANO, TORNATI, TOSSI BRUTTI, TOTH, TRIPODI, ULIANICH, VECCHI, VECCHIETTI, VENTURI, VERCESI, VESENTINI, VETERE, VETTORI, VIGNOLA, VISCA, VISCONTI, VITALE, VITALONE, VOLPONI, ZACCAGNINI, ZANGARA, ZITO, ZUFFA. – Il Senato,

rilevato che le decisioni assunte ad Algeri il 15 novembre 1988 dal Consiglio nazionale palestinese – con l'accettazione delle risoluzioni dell'ONU n. 242 e 338, il riconoscimento dello Stato di Israele e la proclamazione dello Stato palestinese sui territori di Cisgiordania e Gaza – costituiscono un passo avanti determinante per la pace in Medio Oriente,

impegna il Governo:

ad attuare ufficialmente – anche allo scopo di stimolare una scelta analoga da parte dei 12 paesi della Comunità europea – il riconoscimento dello Stato palestinese, che conviva in pace e reciproca sicurezza con quello di Israele;

ad intensificare in tutte le sedi gli sforzi perchè sia dato avvio alla conferenza internazionale di pace per il Medio Oriente.

(1-00049)

Interrogazioni

CAVAZZUTI, PASQUINO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro dell'interno.* – In relazione ai recenti e brillanti *blitz* nei Ministeri, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo disponga delle informazioni relative a quanti e quali Ministeri hanno installato i sistemi di controllo automatico e oggettivo delle presenze;

2) quanti e quali Ministeri abbiano acquisito le apparecchiature e non le abbiano installate, o le abbiano installate e non le facciano funzionare;

3) quanti e quali Ministeri attuino i recuperi dei permessi e dei ritardi;

4) quanti e quali Ministeri effettuino le trattenute di stipendio corrispondenti a permessi e ritardi non recuperati;

5) quali misure il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica intenda porre in essere per attuare le norme relative all'accordo intercompartimentale del pubblico impiego del 18 dicembre 1985;

6) se le responsabilità a norma di legge dei relativi dirigenti siano accertate e, in caso di violazione delle norme, debitamente sanzionate.

(3-00758)

SPETIČ, PIERALLI, BOFFA, SERRI, BUFALINI, VOLPONI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che le drammatiche notizie sull'istituzione di

un vero stato d'assedio nella provincia autonoma jugoslava del Kosovo, come conseguenza di uno stato di tensione etnica sfociato in scontri armati tra manifestanti e polizia, per cui i morti si contano a decine, suscitano viva preoccupazione circa gli ulteriori sviluppi della crisi jugoslava, gli interroganti chiedono di sapere quali passi il Governo intenda compiere nei confronti del vicino paese amico per contribuire al rapido ripristino della normalità democratica ed al rispetto dei diritti civili di tutte le componenti etniche della federazione jugoslava di cui vanno salvaguardate la sovranità e l'integrità territoriale, promuovendo nel contempo le condizioni per lo sviluppo del dialogo interbalcanico teso ad affermare nuovi rapporti di pacifica cooperazione tra tutti gli Stati interessati.

(3-00759)

PONTONE. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Considerato che la FINAM ha riportato nell'anno 1987 una perdita di 29 miliardi e per il 1988 una uguale perdita di 29 miliardi, l'interrogante chiede di sapere:

se non ritenga opportuno sostituire *ad horas* il presidente della FINAM;

se non ritenga opportuno nominare una commissione di indagine per accertare per quali motivi la FINAM abbia accumulato un *deficit* complessivo di 58 miliardi per il 1987 e il 1988.

(3-00760)

SIGNORI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere se siano a conoscenza della decisione adottata dal giudice Giuseppe Gerardis che, nell'ambito della procedura fallimentare in corso a carico della società «Porto Romano» di Giannutri (Grosseto), già di proprietà di Vittorio Battaglia, ha disposto per il 14 aprile 1989 l'asta per la vendita all'incanto di gran parte dell'isola di Giannutri, che rappresenta uno dei luoghi più suggestivi e belli del Tirreno in cui si trovano importanti resti archeologici.

Considerato inoltre il valore storico, artistico e archeologico rappresentato dai reperti di una delle ville romane più famose e più prestigiose, edificata a Giannutri per una ricca famiglia del primo secolo, l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario intervenire tempestivamente e in via straordinaria per scongiurare il pericolo incombente di una alienazione a privati dell'isola, di inestimabile valore, evitando che speculatori irresponsabili possano venirne in possesso, data anche l'irrisorietà della base d'asta che consente la partecipazione con la disponibilità di soli 500 milioni.

(3-00761)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LONGO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere:

se risulti al Ministro che recenti, gravi lesioni, riportate dalle arcate di sostegno del passaggio trasversale a piano terra (dalla parte che guarda su piazza delle Erbe) dello storico Palazzo della Ragione di Padova, siano dovute all'apertura di un cantiere nella citata piazza delle Erbe, con lavori di

asportazione del lastricato di copertura e scavi profondi per sistemazione della rete fognaria e idrica, scavi e lavori che per un periodo incredibilmente lungo hanno esposto il terreno sottostante l'area perimetrale del Palazzo della Ragione e interessante parte delle sue fondamenta su piazza delle Erbe ad una azione di drenaggio, di lavaggio ed asportazione di materiale (terra e sabbia), con conseguente indebolimento della compattezza del terreno e della solidità delle fondamenta stesse;

se il Ministro non ritenga – sulla base anche dei recenti e tragici avvenimenti di Pavia, che gettano una luce allarmante sullo scarso impegno nella conservazione dei beni monumentali e nella prevenzione di possibili cedimenti strutturali – di emanare criteri, orientamenti e suggerimenti per l'attività dei comuni (impegnando anche ovviamente un ruolo di vigilanza e di intervento delle sovrintendenze ai monumenti) che indichino l'esigenza, per qualsiasi avvio di lavori pubblici nei centri storici delle città, di una speciale e prioritaria attenzione al patrimonio artistico e monumentale, anche ricorrendo a consulenze tecnico-scientifiche che utilizzino, a tale fine, discipline geologiche, ingegneristiche, di scienza dei materiali.

(4-03112)

LONGO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che da tempo gli inquilini delle cosiddette «case comunali» di via Cave e via Curie di Padova hanno denunciato il grave stato di abbandono e di degrado di tali abitazioni ed hanno chiesto al sindaco del comune di Padova (ente che riscuote gli affitti) di procedere al risanamento degli edifici in oggetto (che sono quasi inabitabili e che abbisognano di interventi radicali sugli impianti di riscaldamento, sui pavimenti, sulle tubazioni di erogazione dell'acqua, sui tetti, eccetera);

visto che il sindaco di Padova ha risposto dicendo che «... poichè l'immobile in oggetto è di proprietà del Ministero delle finanze, i lavori di manutenzione richiesti non sono di competenza di questa amministrazione comunale.... Assicuro comunque che si è proceduto a segnalare al Ministero delle finanze la disagevole situazione sollecitando un intervento a tempi brevi» (lettera del sindaco agli inquilini in data 27 gennaio 1989),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che il Ministero delle finanze debba far fronte al proprio dovere di proprietario delle citate «case comunali» e procedere, quindi, alle necessarie manutenzioni la cui ulteriore mancanza aggraverebbe le responsabilità del Ministero e lo collocherebbe nel ruolo di inadempiente recidivo di atti dovuti per legge e indispensabili per la stessa tutela igienico-sanitaria degli inquilini: inadempienza grave, a meno che il Ministero delle finanze non dimostri che detti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono, per consolidati e specifici accordi, di competenza del comune di Padova.

(4-03113)

GRASSI BERTAZZI. – *Ai Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per conoscere:

quali urgenti provvedimenti intendano adottare per soddisfare le legittime aspettative di oltre mille invalidi civili – in grandissima parte anziani e sofferenti – costretti, ogni due mesi, ad estenuanti code presso l'ufficio delle poste centrali di Acireale (Catania) per la riscossione della pensione;

se intendano intervenire per interrompere questo costante ed increscioso inconveniente - che dura da circa due anni - che nasce soprattutto dal «puntuale ritardo» con cui presso il predetto ufficio postale pervengono i relativi mandati di pagamento. Risulta infatti che questi ultimi, anzichè pervenire entro il 25 di ogni mese dispari, per essere messi in pagamento dal 28 successivo, vengono trasmessi da parte dell'ente erogatore non prima del 2 o del 5, talvolta persino il 9 del mese successivo, creando disservizi e ritardi, sovraffollamento, interminabili code agli sportelli postali, perchè i pagamenti delle pensioni coincidono con diversi altri pagamenti e con altre varie scadenze di fine mese.

(4-03114)

CALVI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 agosto 1988, prevede l'utilizzo del reattore Cirene per prove, senza caricamento di combustibile, a scopo di addestramento e di sperimentazione;

che il perdurare del clima di incertezza in merito alla data di definitiva approvazione del Piano energetico 1988 fa crescere ulteriormente il cospicuo ammontare di denaro pubblico già investito per la realizzazione dell'impianto e le correlate infrastrutture;

che già a partire dal dicembre 1988 la società Ansaldo ha completato il collaudo di tutti i sistemi dell'impianto, con la sola eccezione di quelli nucleari e, quindi, l'impianto può essere utilizzato per studi e sperimentazioni di tipo non nucleare;

che da parte di enti locali (quali la regione Lazio e la provincia di Latina), nonchè di operatori industriali ed organizzazioni sindacali, è stata reiteratamente chiesta all'ENEA l'utilizzazione delle infrastrutture del Cirene per l'applicazione di tecnologie innovative sia nel campo energetico che in quello agricolo;

che le apparecchiature e gli strumenti disponibili presso l'impianto Cirene, nonchè il potenziale umano di alta qualificazione, potrebbero essere validamente utilizzati per verifiche di impatto ambientale (VIA), collaborando così alla tutela del patrimonio nazionale attraverso la corretta gestione delle industrie del Lazio e del Meridione in generale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

1) chiedere agli enti Enel ed ENEA una relazione congiunta che precisi le motivazioni in base alle quali la legge n. 250 del 1985, che prevedeva la costituzione di una società tra i predetti due enti, non è stata ancora attuata causando, già da alcuni mesi, la totale inattività del personale Enel ed ENEA preposto alla gestione dell'impianto e dei laboratori;

2) dare disposizioni agli enti Enel ed ENEA affinchè presentino in tempi brevissimi il programma congiunto di utilizzo dell'impianto Cirene e delle associate infrastrutture in cui, senza l'uso di combustibile nucleare, si individuino le attività di sperimentazione a supporto dei reattori della nuova generazione, le attività di trasferimento di tecnologie innovative alle industrie, le attività di supporto agli enti locali, le attività di collaborazione con le università, eccetera;

3) ordinare agli enti Enel ed ENEA di procedere, in attesa della definitiva approvazione del Piano energetico 1988, alla effettuazione di tutte

le azioni preparatorie necessarie affinchè il programma di utilizzo di cui al punto 2) possa trovare pratica attuazione già a partire dai primi mesi del prossimo anno 1990;

4) promuovere e favorire l'approvazione del disegno di legge già presentato dall'interrogante in merito alla costituzione di una società per l'esercizio sperimentale di tutti i circuiti e delle infrastrutture dell'Enel ed ENEA a Borgo Sabotino (Latina), favorendo così l'utilizzo, anche se parziale, dei notevoli investimenti che il paese ha fatto sul sito di Borgo Sabotino.

(4-03115)

FLORINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il Ministro della pubblica istruzione, a seguito di ispezione effettuata all'Istituto universitario navale di Napoli su richiesta della procura generale della Corte dei conti, ha ritenuto illegittimo l'ordine di servizio n. 112 del 12 aprile 1976 per la parte che esonerava i dipendenti dalla presentazione del certificato medico per le assenze di durata pari o inferiore ai tre giorni consecutivi ed ha, quindi, chiesto al rettorato dell'Istituto navale di Napoli di provvedere alla costituzione in mora di tutto il personale interessato;

che il personale in questione, oltre all'ordine di servizio menzionato, diramato e firmato dai responsabili dell'Istituto, era stato successivamente e sempre dall'Istituto autorizzato all'esonero dal certificato medico nei primi tre giorni da altri ordini di servizio, il n. 638 dell'11 marzo 1983 e il n. 30 del 5 febbraio 1985;

che la Corte dei conti della Campania negli anni dal 1976 al 1985 aveva, in varie circostanze, senza muovere alcuna obiezione, visionato e registrato i vari congedi straordinari per breve malattia, senza che essi fossero suffragati dal certificato medico la cui mancanza determina, ora, la illegittimità dell'ordine di servizio n. 112 del 12 aprile 1976;

che nel considerare illegittimi gli ordini di servizio di cui sopra si genera sconcerto e malcontento tra i dipendenti dell'Istituto, i quali, ottemperando ai vari ordini di servizio che vengono notificati, non sanno se questi, un domani ritenuti illegittimi dal Ministero della pubblica istruzione, potrebbero causare danni più rilevanti,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda revocare la disposizione impartita all'Istituto universitario di Napoli con la messa in mora del personale ed il recupero delle somme, accertare le responsabilità di dirigenti o chi per loro della emanazione degli ordini di servizio e rivalersi per i danni riscontrati solo su di essi.

(4-03116)

PONTONE. – *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 9-16 febbraio 1989, dal 23 febbraio 1989 le sedute delle commissioni tributarie di primo e secondo grado debbono essere effettivamente pubbliche;

che l'affermazione di un diritto non tutelato in fatto diviene una mera petizione di principio, che nella fattispecie si realizzerebbe come una sostanziale violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo la quale garantisce ad ogni persona una equa e pubblica udienza,

con possibilità da parte del contribuente di ricorrere nel corso del giudizio stesso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo;

che la effettiva pubblicità dell'udienza nel processo tributario garantisce trasparenza e controllo, tant'è che lo stesso Ministero delle finanze ha presentato, nella corrente legislatura, un disegno di legge (atto Senato n. 1298) tendente a modificare nel senso indicato dalla Corte costituzionale le norme del contenzioso tributario,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se dal 23 febbraio 1989 le udienze di discussione delle commissioni tributarie di primo e secondo grado siano effettivamente pubbliche;

2) qualora tali udienze di discussione non siano ancora pubbliche, quali siano i motivi che ne hanno impedito la pubblicità;

3) quali provvedimenti siano stati presi, o siano allo studio, per garantire la effettiva pubblicità dell'udienza di discussione del processo tributario.

(4-03117)

PONTONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che all'USL 21 di Ischia è stato bandito un concorso che è stato espletato con un meccanismo truffaldino;

che tale concorso si è concluso con l'assunzione di 21 ufficiali amministrativi e di manovali senza permettere la massima conoscenza del bando;

che appare evidente la volontà dell'amministrazione dell'USL di nascondere l'esistenza e le modalità di tale concorso;

che infatti – differentemente dal concorso per primari ed assistenti medici, per cui sono stati stampati centinaia di manifesti – per tale concorso ci si è limitati alla sola dovuta pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania;

che sono a conoscenza dei cittadini ischitani inquietanti particolari che evidenzierebbero che si è proceduto ad una lottizzazione;

che un assessore socialista di Serrara Fontana, difendendosi dalle accuse di compagni di partito, ha confermato la clandestinità della vicenda, per cui non avrebbe avuto neppure il tempo di avvertire la propria sezione;

che, nonostante le varie irregolarità circa l'*iter* del concorso, il presidente ha bandito la prova scritta;

che già prima dell'inizio del concorso circolavano fra i candidati le domande del *test*;

che un componente della commissione giudicatrice ha confermato tale irregolarità,

l'interrogante chiede di sapere quali indagini il Ministro in indirizzo abbia effettuato e come intenda operare riguardo tale scandalosa vicenda.

(4-03118)

PONTONE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso che con legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1986, agli articoli 2 e 3 è stata ridotta la pena edittale per i reati di truffa in danno dell'AIMA, puniti nel massimo fino a tre anni di reclusione;

constatato che addirittura sono state depenalizzate le ipotesi di truffa di importo fino a venti milioni;

considerato che, pertanto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto non applicabile a tali delitti il danno patrimoniale di rilevante gravità, con la conseguenza che truffe dell'ordine anche di vari miliardi vengono ad essere comprese tra i delitti per i quali è stata concessa o si presume verrà concessa amnistia;

rilevato che a seguito dell'emanazione della legge di cui sopra, di contenuto equivoco, l'autorità giudiziaria ha ritenuto assorbiti nel reato di truffa anche i delitti di falso in atto pubblico per induzione commessi nel corso della procedura diretta ad ottenere gli aiuti CEE, applicando comunque l'amnistia ai suddetti fatti;

evidenziato che, pertanto, nessuna remora hanno più gli speculatori e gli intrallazzatori senza scrupoli, che possono impunemente commettere sì gravi delitti,

l'interrogante chiede di sapere cosa i Ministri in indirizzo intendano fare al fine di evitare gli inconvenienti di cui sopra, e se non ritengano di sollecitare l'Avvocatura dello Stato ad impugnare le sentenze di applicazione dell'amnistia sia per i delitti di truffa di rilevante importo che per i delitti di falso in atto pubblico ritenuti assorbiti nei primi.

(4-03119)

PONTONE. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che negli ultimi decreti ministeriali, disciplinanti gli aiuti CEE in materia di trasformazione di prodotti ortofrutticoli, è stata data alle cooperative di trasformazione la possibilità di ottenere gli aiuti CEE, pagando ovvero accreditando entro il 31 dicembre le somme spettanti ai produttori agricoli per il prodotto conferito;

constatato che tale normativa ha determinato un notevole aumento del numero delle cooperative di trasformazione, proprio al fine di avvalersi della possibilità di accreditare formalmente in contabilità le somme dovute ai produttori agricoli, che poi in realtà non vengono pagate;

rilevato che nella provincia di Caserta un esempio di cooperativa di trasformazione di tal fatta è il consorzio Unicop, dedito ad attività poco chiare fin dal 1980, tanto che il presidente dell'epoca venne anche tratto in arresto per i delitti di truffa aggravata e di falso in atto pubblico, reati per i quali, inspiegabilmente, è stata applicata l'amnistia,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano modificare la normativa ministeriale, obbligando le cooperative di trasformazione ad effettuare il pagamento quanto meno a richiesta dei produttori agricoli.

(4-03120)

FLORINO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che con interrogazione 4-02105 del 27 settembre 1988 lo scrivente invitava i Ministri in indirizzo ad intervenire per porre fine allo scempio urbanistico ed ambientale che stava avvenendo in Anacapri (località La Migliera), a tutt'oggi, perdurando la selvaggia speculazione abusiva in uno dei posti più suggestivi e meravigliosi del nostro paese, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire per porre fine a

tale scempio e comunicare in risposta alle interrogazioni presentate quanto rilevato e adottato.

(4-03121)

BERTOLDI, BOFFA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che, secondo scarne notizie di agenzia, la missione dei padri cappuccini sull'isola fluviale di Inhassunge nel Mozambico è stata assalita da una banda di guerriglieri antigovernativi della «Renamo»;

che sarebbero stati trucidati padre Francesco Bortolotti di Vigo Meano (Trento) e padre Camillo Campanella di Francavilla Fontana (Brindisi), mentre sarebbero scomparsi e probabilmente rapiti padre Oreste Saltori, pure di Vigo Meano, e padre Giocondo Faggiora, originario della provincia di Bari;

che altri padri e novizi sarebbero stati brutalmente percossi e feriti;

che il brutale assalto alla missione dei padri cappuccini di Inhassunge da parte dei *bandidos* guerriglieri della «Renamo», sostenuti ed armati contro il Governo del Mozambico dal regime segregazionista e razzista del Sud Africa, fa seguito all'aggressione subìta dai medesimi padri cappuccini nel gennaio 1989 a Queliname, venti chilometri più a nord, quando l'intera missione francescana e l'ospedale vennero messi a ferro e fuoco;

che i *bandidos* della «Renamo», armati dal regime sudafricano, avevano già rapito nei primi mesi del 1987 tre padri di altra missione, poi fortunatamente liberati;

che il nuovo episodio di violenza banditesca nei confronti della missione francescana ha suscitato nei paesi di origine dei padri uccisi o rapiti profonda emozione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quanto sia noto al Governo italiano circa i fatti accaduti, specie per il rapimento dei padri Giocondo Faggiora e padre Oreste Saltori;

2) quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sui fatti accaduti e quali le iniziative in corso per la liberazione dei padri rapiti;

3) quali passi il Governo intenda compiere presso il Sud Africa perchè questo Stato ponga fine alla prolungata aggressione indiretta contro il Mozambico, paese amico dell'Italia, cessando di alimentare una lotta armata che porta lutti atroci al popolo aggredito e che non risparmia, come tanti fatti dimostrano, neanche i cittadini italiani, religiosi e laici, che svolgono in Mozambico opera di assistenza, umanitaria o economica.

(4-03122)

FLORINO, RASTRELLI, PONTONE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che l'Ansaldo Trasporti, concessionaria, e l'ATAN, ente concedente, di concerto con l'amministrazione comunale di Napoli intendono realizzare la LTR (Linea tranviaria rapida);

che il cosiddetto «tram sprint» deve essere completato, per il tratto approvato da viale Augusto, angolo via Veniero, a piazza Vittoria, entro il 15 maggio 1990, rientrando i finanziamenti tra quelli previsti per opere finalizzate ai mondiali di calcio;

che per i tempi brevissimi a disposizione si è dato mano confusamente, approvando il progetto nella conferenza dei servizi, la speciale struttura amministrativa che ha poteri speciali per i mondiali;

che, trascorso un mese, i lavori non sono ancora iniziati, limitandosi alla requisizione di due aree verdi a Fuorigrotta, ritrovo per il tempo libero dei ragazzi del quartiere, e all'abbattimento di alberi piantati dalla circoscrizione;

che la quasi certa chiusura di strade e deviazioni farà mancare ogni collegamento tra centro e periferia, penalizzando ulteriormente cittadini e commercianti;

che le maggiori preoccupazioni dei cittadini napoletani riguardano la villa comunale per l'impatto ambientale e le norme di sicurezza per il passaggio veloce del «tram sprint»;

che numerose critiche sono state rilevate sul progetto, sulla gestione e l'esecuzione dello stesso;

che il consigliere comunale democristiano, Diego Tesorone, in una intervista rilasciata al giornale «Il Mattino» di mercoledì 29 marzo 1989, ha dichiarato: «Questo della LTR è divenuto un affare privato solo di casa socialista, questa LTR è un imbroglio»;

che il preside della facoltà di architettura, Uberto Siola, già consigliere comunale di Napoli, ha dichiarato che si va avanti solamente con operazioni non trasparenti,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda avviare una indagine ispettiva e di controllo con funzionari del Ministero per garantire la esecutività del progetto presentato, l'inizio dei lavori, il completamento di essi e la garanzia che tutto si svolga con rigidi criteri morali improntati alla massima trasparenza.

(4-03123)

PONTONE. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Per sapere:

se sia vero che il dottor Giuseppe Zanni è stato assunto all'ufficio di Bruxelles dello IASM, su indicazione dello stesso Ministro, con un contratto favoloso di 350 milioni;

se sia vero che tale somma rappresenta circa la metà del costo del rinnovo del contratto di tutto il personale dello IASM siglato nel 1988 con valore dal 1987;

se non si ritenga tale somma di 350 milioni offensiva per tutti i lavoratori dello IASM;

se non si ritenga di ridimensionare il contratto stipulato con il dottor Giuseppe Zanni.

(4-03124)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che martedì 21 marzo 1989 un giovane disoccupato, Luigi Lieto, di 29 anni, sposato con due figli, mentre manifestava insieme ad altri disoccupati nei pressi dell'Hotel Jolly di Napoli, veniva ferito da un colpo di pistola sparato da uno sconosciuto;

che la manifestazione era diretta contro un assessore del comune di Napoli, accusato per la circostanza dai manifestanti di assunzioni clientelari;

che mentre cresce il numero dei disoccupati (300.000 i giovani al di sotto dei 29 anni) e la tensione diventa insostenibile, molti enti pubblici e

privati (SEPSA, Comindsud, FIAT, GESAC, LTR, MN, USL) assumono senza fare ricorso alle procedure previste dalla legge n. 56 del 1987 che disciplina, regolamenta e fonda sul principio delle graduatorie tutte le chiamate al lavoro per bassi profili professionali che pervengono agli uffici circoscrizionali del lavoro;

che il sottoscritto in data 29 giugno 1988 presentò l'interrogazione 4-01822, palesando vivissima preoccupazione per il clima acceso ed alimentato da infiltrazioni di varia natura che poteva fare degenerare la protesta dei disoccupati in disordini più gravi, di cui la città di Napoli in un recente passato ha vissuto l'amara esperienza;

che per le rispettive competenze i Ministri interrogati devono fare fronte ad una emergenza che rileva un forte incremento della disoccupazione nel Sud;

che tale fenomeno manifesta la mancanza di una adeguata politica occupazionale;

che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve disporre in tempi brevi una indagine ispettiva presso gli uffici circoscrizionali del lavoro di Napoli e dell'agenzia regionale dell'impiego per accertare:

a) se gli avviamenti al lavoro siano conformi alle leggi vigenti;

b) se i contratti di formazione-lavoro approvati possiedano i requisiti previsti dalla legge n. 863 del 1984, articolo 3,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga di impartire disposizioni al prefetto ed al questore per effettuare indagini mirate ad individuare un mercato illegale dei posti di lavoro con la vendita di essi da parte di personaggi di pochi scrupoli;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di avviare tutte le procedure elencate per frenare la sempre più dilagante protesta dei giovani disoccupati napoletani.

(4-03125)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che con precedenti interrogazioni del 3 dicembre 1987 e del 15 giugno 1988 lo scrivente ha denunciato lo stato di inquinamento del Canale Reale e del Cillerese, in provincia di Brindisi;

che nelle scorse settimane la USL BR4, con due dettagliati rapporti, ha investito del problema la pretura di Brindisi;

che nel Cillerese confluiscono i liquami di fogna del comune di Mesagne e della zona «Paradiso» di Brindisi, ancora privi degli impianti di depurazione;

che il Canale Reale riceve i liquami provenienti dai comuni di Latiano, Oria e Francavilla Fontana e le acque di vegetazione di frantoi;

che la USL BR4 ha anche presentato denuncia contro ignoti per gli scarichi abusivi nei due canali da parte di aziende di auto-spurgo;

rilevato che non sono più tollerabili i ritardi e le omissioni nella realizzazione delle opere che eliminino le cause dell'attuale inquinamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicurare la tutela dell'ambiente e della salute dei

cittadini e l'uso delle acque del Canale Reale e del Cillerese, impossibile attualmente a causa del grave stato di inquinamento.

(4-03126)

RUFFINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'Italia e gli Stati Uniti hanno, a suo tempo, firmato un trattato sulla doppia tassazione dei dividendi che permette, tra l'altro, agli investitori statunitensi di richiedere il rimborso della differenza fra il 32,4 e il 15 per cento dell'imposta cedolare italiana trattenuta sui dividendi stessi;

che sembra che nessuna *global custodian* dei fondi di investimento statunitensi abbia ricevuto dal Ministero delle finanze italiano un rimborso negli ultimi 15 anni;

che chiaramente la mancanza di efficacia nell'applicazione di questo trattato preoccupa i maggiori investitori istituzionali internazionali e deprime le opportunità di investimenti nel mercato italiano, oltre a deteriorare l'immagine e la serietà del sistema fiscale del nostro paese,

l'interrogante chiede di conoscere quali forme e procedure il Governo intenda predisporre per la sollecita definizione dell'ormai annoso problema.

(4-03127)

CORTESE. – *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* – Premesso:

che il giorno 1° marzo 1989 alle ore 9,30 una motovedetta jugoslava fermava a circa 16 miglia dalla costa jugolava, fuori dall'isola di Brioni, un natante da pesca denominato «Obbedisco», iscritto al n. CI 2585 del RNMG del compartimento marittimo di Chioggia;

che, secondo la testimonianza sottoscritta e trasmessa alla capitaneria di porto di Chioggia, di dieci comandanti di pescherecci italiani, l'episodio si è verificato in acque internazionali, senza possibilità di dubbio alcuno;

che dopo un processo conclusosi con la condanna ad una multa, immediatamente pagata, l'«Obbedisco» si trova tuttora sotto sequestro assieme a cinque uomini dell'equipaggio, mentre solo i rimanenti tre marinai sono stati rilasciati, a causa del ricorso avverso la sentenza presentato dalle autorità jugoslave, ricorso che verrà esaminato in un prossimo processo a Zagabria;

che l'episodio non è il primo e si inquadra in una situazione più diffusa di tensione che sta provocando un forte disagio e un notevole danno economico a tutta la flotta peschereccia di Chioggia e dell'Adriatico in generale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali accertamenti siano stati compiuti da parte delle competenti autorità italiane circa i fatti sopra esposti;

quali passi siano stati compiuti presso le autorità jugoslave per chiarire gli esatti termini della questione;

quale assistenza, tecnica, diplomatica e processuale sia stata fornita ai pescatori italiani coinvolti nell'incidente;

quali azioni il Governo italiano intenda intraprendere nei confronti della Repubblica di Jugoslavia per evitare il ripetersi di simili ingiustificati incidenti che denotano un atteggiamento non amichevole nei confronti dell'Italia e contribuiscono pesantemente a penalizzare un settore di attività economica importante per la città di Chioggia e numerosi altri centri della

costa adriatica, a causa dei rischi crescenti per l'incolumità e la sicurezza delle persone che lavorano in questo settore e del conseguente stato di allarme che si sta diffondendo tra la marineria peschereccia italiana.

(4-03128)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Considerato che sono ormai più di 2 anni che il litorale tirrenico della Calabria è stato investito da violente mareggiate che hanno causato ingenti danni a persone e strutture, si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati assunti dal Governo e dalla regione Calabria ed in particolare cosa sia stato fatto per Cetraro (Cosenza), dove l'intera flottiglia peschereccia è stata disattivata dal maltempo e dall'inagibilità del porto costruito a suo tempo senza criteri e senza alcuna protezione.

(4-03129)

PETRARA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere:

a) le iniziative che intende attivare per rimuovere le palesi incongruenze legislative emerse nell'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990» e precisamente con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 5, là dove si sancisce che dal 1° gennaio 1989 «non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere» per le missioni di durata non inferiore a 8 ore tra la fruizione del pasto nel limite di lire 30.000 in alternativa all'indennità di missione nella misura intera tabellare, oraria o giornaliera. In concreto si ipotizza il caso del dipendente in missione da 8 ore in poi il quale non ritenga di effettuare un pasto oppure ne sia impossibilitato per carenza di pubblico ristoro ovvero per motivi di dieta sanitaria. La nuova normativa ha previsto, nei casi in ispecie, sia che il dipendente mangi o meno, la decurtazione della missione mediante la corresponsione di un importo pari al 30 per cento delle vigenti misure orarie o giornaliere;

b) infine, tenuto conto che gli operatori dei beni culturali operano istituzionalmente sul territorio e in «particolarissime situazioni operative di lavoro», come mai non sia stata attivata entro il 1° gennaio 1989 la procedura di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988, là dove è stabilito che gli accordi di comparto possono prevedere «condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione», fermi restando gli importi stabiliti ai commi 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

(4-03130)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 18 gennaio 1989 la commissione tecnica nominata dal presidente della giunta regionale del Lazio, per valutare se, a Cassino, fosse più conveniente tecnicamente e finanziariamente costruire un nuovo ospedale o ristrutturare l'attuale, ha presentato la sua relazione;

che dalla relazione si evince che un nuovo ospedale con 319 posti letto può essere costruito, compresi arredi ed attrezzature, per un costo globale di lire 43 miliardi;

che la stessa regione Lazio ha appaltato nel mese di aprile 1988 con concessione alla INSO la costruzione dell'ospedale di Pietralata per un costo di lire 97 miliardi, con previsione di 380 posti letto;

che quindi i costi di costruzione con cui la regione Lazio appalta sono il doppio dei costi che gli stessi tecnici regionali ritengono congrui per costruire ospedali;

che la regione ha affidato alla INSO la ristrutturazione degli ospedali romani per una somma di lire 800 miliardi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno assumere ogni iniziativa affinchè si possa accertare se ci si trovi di fronte a dei tecnici pericolosamente superficiali.

(4-03131)

LOTTI, FERRAGUTI, LIBERTINI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'ente Ferrovie dello Stato ha scelto la tratta ferroviaria Suzzara-Modena come linea sperimentale per l'alta velocità;

che nel luglio 1988 sono iniziati i lavori, consistenti nella rimozione dei vecchi binari, con conseguente disattivazione del servizio ferroviario e sua sostituzione con servizio di autolinea, che tanti disagi sta arrecando alle popolazioni di una vasta area padana;

che le incertezze sulle prospettive dell'alta velocità stanno condizionando i lavori di costruzione della nuova linea;

che l'amministratore straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato, nella audizione del 29 marzo 1989 presso l'8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, non ha dato garanzia alcuna circa la rapida ripresa dei lavori di ricostruzione della linea, limitandosi ad annunciare, in modo del tutto generico, che sarebbero in corso procedure per appaltare lavori per complessivi 25 miliardi;

che tutto ciò da tempo ha sollevato diffuse e giustificate preoccupazioni tra gli amministratori degli enti locali interessati i quali si vedono (pur in presenza di lavori bloccati e nella più assoluta incertezza sul futuro della loro ripresa) richiedere la partecipazione ai costi per realizzare opere connesse al nuovo assetto viario;

che inutilmente gli stessi enti locali hanno a più riprese chiesto che nella convenzione con l'ente Ferrovie dello Stato sia chiaramente esplicitato l'impegno dell'ente alla riattivazione del traffico passeggeri e merci che risulta compatibile con la sperimentazione dell'alta velocità,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i reali programmi, e relativi tempi di esecuzione, per il completamento dei lavori sulla tratta ferroviaria Suzzara-Modena, al fine di rimuovere l'assurda situazione venutasi a determinare;

quali indirizzi il Ministro abbia dato all'ente Ferrovie dello Stato circa i contenuti della convenzione con gli enti locali riferiti in particolare modo alla riattivazione del traffico passeggeri e merci e alla garanzia che sugli enti

locali stessi non saranno fatti gravare costi per la sistemazione della rete viaria indotta dalla soppressione dei passaggi a livello.

(4-03132)

NEBBIA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nei giornali del 23 marzo 1989 è stata data notizia della fuoriuscita di fumo denso, nerastro, maleodorante, dalla «Planiver» spa, con sede in Via Cristoforo Colombo 12 di Trezzano sul Naviglio (Milano), una azienda che ha lavorato resine a base di stirolo;

che tale industria non figura fra quelle comprese nell'elenco A o nell'elenco B del secondo censimento ISPESL, aggiornato all'aprile 1986 (i censimenti successivi sono tenuti segreti dal Ministro della sanità), opportunamente reso pubblico nel fascicolo «Dossier ambiente», volume 1, n. 3, novembre 1988, a cura del Gruppo della Sinistra indipendente del Senato e dell'Associazione ambiente e lavoro (viale Marelli 497, 20099 - Sesto San Giovanni, Milano),

l'interrogante chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo giudichi i criteri con cui sono state rilevate le industrie a rischio, dal momento che una industria, interessata ad un incidente dannoso per gli abitanti delle zone circostanti, non figura fra quelle a rischio e sfugge quindi alla predisposizione di piani di emergenza;

se non intenda rendere pubblico l'elenco aggiornato delle industrie a rischio al fine di aumentare la vigilanza e di rendere informate le popolazioni sui pericoli presenti nel territorio ad esse vicino.

(4-03133)

GIUSTINELLI, VECCHI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», sono stati introdotti mutamenti nell'assetto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - con la previsione di sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, in luogo delle sezioni comunali previste dalla precedente normativa - nonchè nuove modalità di formazione delle liste di disoccupazione, anche con riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 16 della predetta legge riguardanti l'avviamento al lavoro di disoccupati nella pubblica amministrazione;

che all'innovazione effettuata con il nuovo sistema normativo non ha corrisposto - almeno per quanto consta - un funzionale adeguamento delle metodologie di lavoro, ai fini di una più idonea operatività delle sezioni circoscrizionali, in quanto non si è, fra l'altro, provveduto alla necessaria riqualificazione del personale nè all'introduzione dell'informatizzazione delle procedure di cui trattasi,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di provvedere al più presto alla predisposizione di corsi di riqualificazione del personale ed all'adozione di nuovi metodi procedurali attraverso l'introduzione di sistemi di informatizzazione necessari dove occorre;

quali provvedimenti si intenda adottare allo scopo di provvedere nelle circoscrizioni ove sia riscontrata una carenza di personale, causata

dall'aumento delle incombenze dovute alla nuova legge, come ad esempio per quella di Terni – evidenziata nelle competenti sedi dalle organizzazioni sindacali di categoria – per pervenire al superamento di detta situazione, attraverso la mobilità del personale o, se necessario, mediante l'assunzione di nuovo personale sulla base di graduatorie di precedenti concorsi o per chiamate ai sensi dell'articolo 16 della già citata legge n. 56 del 1987.

(4-03134)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, anche in relazione alle numerose precedenti interrogazioni sul caso:

come sia stata possibile la promozione ad ammiraglio di squadra dell'ammiraglio Antonino Geraci, attuale vice capo della Marina militare, il quale fu piazzato al sesto posto nella graduatoria per la promozione nel 1984, e quindi in posizione non utile per la promozione stessa, da parte della commissione superiore d'avanzamento. Per l'anno 1983 l'ammiraglio Geraci venne collocato all'ottavo posto della relativa graduatoria di merito, preceduto dagli ammiragli Landolfi, Benini, Pescatori, Pirozzi, Fadda, Porta e Pellini.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 711/A dell'8 agosto 1984, respinse il ricorso dell'ammiraglio Geraci nei confronti degli ammiragli Maioli, Pirozzi, Vinciguerra, Benini e Landolfi, mentre non ebbe seguito il ricorso al Consiglio di Stato n. 1226 dell'ottobre 1985. Ma incredibilmente con data retroattiva nel 1985 il Geraci, scavalcando almeno 5 ammiragli, fu promosso ammiraglio di squadra;

se risponda al vero che nelle note caratteristiche compilate dall'allora capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio Monassi, questi rimarcò la «disinvolta personalità» dell'ammiraglio Geraci, giudizio che occupa l'ultimo posto nella valutazione relativa alle qualità morali e di carattere secondo le istruzioni per la compilazione della documentazione caratteristica di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1986;

quali siano stati i fattori che hanno poi reso possibile, nonostante questi precedenti, la promozione stessa, e se questa è dovuta a pressioni esterne da parte di chi si sollecitò l'inclusione dell'ammiraglio Geraci nel cosidetto comitato Moro presso il Ministero dell'interno;

se non si ritenga, alla luce delle precedenti considerazioni, assai superficiali e ben poco rispondenti al vero le risposte finora fornite alle interrogazioni sul caso e se non si ritenga di dover istituire una commissione d'inchiesta al fine di:

1) esaminare come sia stata possibile tecnicamente la promozione dell'ammiraglio Geraci;

2) esaminare attraverso quali pressioni sia stata possibile tale promozione;

3) stabilire come fu possibile l'inserzione dell'ammiraglio Geraci nel comitato Moro;

4) individuare quali ammiragli vennero danneggiati per la reinserzione nella lista di promozione del citato ammiraglio;

5) stabilire quali siano le responsabilità del generale Vittorio Monastra nel caso egli non abbia rispettato i termini di legge entro i quali concludere l'inchiesta.

(4-03135)